

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE  
DELLA  
TOSCANA**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**DELLA**

**REGIONE TOSCANA**

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO  
2010**

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana**

Dott. MARIO CICALA

**Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario**

Avv. Mario Mariotti

**Estensori delle massime:**

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:

Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta

Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

# **INDICE DELLE MASSIME DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA PER MATERIA FISCALE**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

Imposta sul valore aggiunto.....	p.7
Imposta di registro.....	p.18
Imposta sulle successioni e donazioni.....	p.27
Tasse sulle concessioni governative.....	p.30
Imposta ipotecaria e catastale.....	p.32

## **IMPOSTE DIRETTE**

Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	p.35
Imposta sul reddito delle società.....	p.41
Imposta locale sui redditi.....	p.49

## **FINANZA LOCALE**

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.....	p.52
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.....	p.54
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....	p.56
Imposta comunale sugli immobili.....	p.60
Imposta Regionale sulle attività produttive .....	p.66
Tributi locali vari.....	p.70

## **PROCESSI**

Riscossione.....	p.75
Accertamento imposte.....	p.81

Violazioni e sanzioni.....	p.95
Contenzioso.....	p.97
Rapporti con l'amministrazione finanziaria.....	p.112
<b>DOGANE.....</b>	<b>p.114</b>
<b>TERRITORIO</b>	
Catasto .....	p.118

**MASSIME**  
**DELLE**  
**COMMISSIONI TRIBUTARIE**  
**DELLA**  
**REGIONE TOSCANA**  
  
**per**  
**materia fiscale e voce di classificazione**

# **IMPOSTE INDIRETTE**

Imposta sul valore aggiunto

Imposta di registro

Imposte sulle successioni e donazioni

Tasse sulle concessioni governative

Imposta ipotecaria e catastale

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

## VOCE

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

### **Iva - Accertamento e controlli**

**Avviso di accertamento per operazioni inesistenti senza la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, del collegamento tra il contribuente accertato e la società "cartiera" – Nullità dell'atto accertativo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Pasca)  
Sentenza n. 54 del 23 marzo 2010*

E' onere dell'Ufficio dimostrare che tra il contribuente nei confronti del quale è stato emesso avviso di accertamento per operazioni inesistenti e la società "cartiera" sussiste un collegamento allo scopo di frodare il fisco.

### **Iva - Accertamento e controlli**

**Perizia Ute per un immobile – E' solo un atto di parte ed ha valore solo di indizio.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Pekelis, Est. Pichi)  
Sentenza n. 23 del 19 aprile 2010*

La perizia del valore di un immobile redatta dall'Ute è solo un atto di parte che può essere valutato soltanto come indizio e non può essere considerata alla stregua di una vera e propria perizia giudiziaria che permette al giudice di confrontarla con la realtà dei fatti rappresentati.

### **Iva - Accertamento e controlli**

**Rettifica della dichiarazione per operazioni imponibili di ammontare superiore a quello dichiarato – Può essere effettuata solo se l'inesattezza del dichiarato risulti in modo certo e diretto.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)  
Sentenza n. 25 del 22 aprile 2010*

Il comma 3 dell'art. 54, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, nel testo vigente, consente all'Ufficio di procedere alla rettifica della dichiarazione "qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture .... dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso". Pertanto il richiamo al "valore normale" deve essere sostenuto da risultanze documentali esterne, non essendo sufficiente la sola valutazione dell'Agenzia del Territorio.

### **Iva - Accertamento e controlli**

**Accertamento fondato su documentazione extracontabile - Legittimità probatoria – Sussiste, in assenza di riscontri oggettivi, quantomeno in presenza di presunzioni gravi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Capurso)  
Sentenza n. 53 del 25 maggio 2010*

Ove, in sede di ispezione, venga rinvenuta documentazione extracontabile atta ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate e fermo restando il principio per il quale tale documentazione non può essere ritenuta ex se probatoriamente irrilevante per il giudice, va pur tuttavia affermata la necessità che tale documentazione sia fornita, quantomeno sul piano presuntivo, di elementi gravemente indicativi di contabilità extracontabile in assenza di indispensabili e doverosi riscontri.

### **Iva - Accertamento e controlli**



**Autorizzazione della Procura della Repubblica alla trasmissione dei dati acquisiti dalla G. di F. in sede penale – Ambito di applicabilità. – Artt. 63, comma 1, e 52, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Differenze.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 82 del 14 giugno 2010*

Il consolidato principio per il quale la autorizzazione resa dalla Procura della Repubblica per la trasmissione all'Erario dei dati acquisiti dalla G. di F. in sede penale è diretta alla tutela egli interessi protetti dal segreto istruttorio rende inevitabile il ritenere che la motivazione di tale autorizzazione non debba necessariamente contenere una esternazione puntuale ed analitica delle ragioni che la fondano perché il controllo dell'atto appartiene piuttosto all'ambito del giudizio penale piuttosto che alla sfera privata del contribuente. Quindi, ove il Sostituto Procuratore abbia posto un semplice visto sulla richiesta della G. di F., tanto implica che costui abbia ravvisato l'inesistenza di ragioni attinenti al segreto istruttorio che precludano l'utilizzo degli atti in sede diversa da quella penale e ciò basta a che, nella prospettiva del diritto tributario, la valutazione sia valida ed efficace. Né va confusa la autorizzazione resa ex art. 63, comma 1, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, che contiene unicamente l'utilizzo di documenti già acquisiti, con la autorizzazione di cui all'art. 53 che riguarda il diverso potere di acquisire la documentazione anche mediante gli strumenti da tale norma previsti.

**Iva - Accertamento e controlli**

**Accertamento di maggiori ricavi fondato sui valori immobiliari OMI – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Quatraro, Est. Porto)  
Sentenza n. 179 del 16 giugno 2010*

E' illegittimo l'accertamento di maggiori ricavi di un impresa fondato sui valori immobiliari OMI in quanto l'art. 24 della legge 07.07.2009, n. 88, a seguito della Legge Comunitaria 2008, ha modificato gli articoli 39, comma 1, lettera d) del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, e 54, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, revocando la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di utilizzare i valori OMI in sede di accertamento. Pertanto, anche alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione affari legali e contenzioso, n. 18/E del 14.04.2010, l'Ufficio per accertare lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie, dovrà produrre altri elementi per suffragare la sua pretesa.

**Iva - Agricoltura (regime speciale)**

**Iva pagata su acquisti destinati alla ristrutturazione di edifici rurali di proprietà di azienda agricola - Regime speciale Iva per l'impresa agricola - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferrari, Est. Totaro)  
Sentenza n. 3 del 15 gennaio 2010*

I fabbricati di proprietà di azienda agricola non perdono tale qualifica per il fatto di essere sottoposti a ristrutturazione e dunque l'Iva riguardante i corrispettivi per i relativi interventi inerisce l'impresa agricola e segue il regime Iva vigente per la stessa.

**Iva - Aliquote**

**Applicazione, nell'edilizia, dell'aliquota ridotta su richiesta dell'appaltante – Buona fede del contribuente – Esonero dalle sanzioni – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 108 del 25 ottobre 2010*

La costruzione di unità abitative che costituiranno un villaggio turistico, destinate, quindi, ad una attività imprenditoriale turistico-alberghiera, è certamente soggetta all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 20%. Tuttavia, può ravvisarsi mancanza di colpa e assenza di dolo nel comportamento dell'impresa alla quale sia stato commissionato un lavoro in subappalto e, su specifica richiesta dell'appaltante, abbia applicato l'aliquota ridotta del 4%, essendosi adeguata alla richiesta ed all'indicazione dell'appaltante. Di conseguenza, tenendo conto della buona fede del contribuente, non vanno applicate sanzioni ed interessi.

### **Iva - Ambito di applicazione**

**Somministrazione di bevande, con relativo pagamento, effettuata in un circolo sportivo, culturale o ricreativo – Attività di natura commerciale – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Turri)*

*Sentenza n. 13 del 01 febbraio 2010*

L'attività di bar con somministrazione di bevande con pagamento di corrispettivi specifici svolta in un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata nei confronti dei propri associati, non rientra tra le finalità istituzionali del circolo stesso e deve ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale (S.C., Sent. 28.5.2008, n. 13962).

### **Iva - Base imponibile**

**Società in accomandita semplice - Bene iscritto in bilancio nella disponibilità comodataria di un socio - Destinazione del bene in attività estranea all'impresa - Cessione di beni - Art. 2, secondo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Non sussiste - Art. 13, secondo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)*

*Sentenza n. 14 del 17 febbraio 2010*

Ove un bene iscritto in bilancio risulti nella disponibilità comodataria di un socio non si versa in ipotesi di bene estraneo all'attività di impresa e pertanto inapplicabile l'art. 2, secondo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633. Deve applicarsi invece art. 13, secondo comma, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 discutendosi unicamente di "cessione " in semplice godimento.

### **Iva - Base imponibile**

**“Bonus qualitativi” ovvero incentivi commerciali di concessionaria d'auto – Operazioni soggette Iva – Valutabilità in ordine alla sussistenza della natura di corrispettivo – Sussiste - Ipotesi di esclusione .**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. D'Amelio)*

*Sentenza n. 66 del 13 aprile 2010*

In merito al trattamento tributario dei c.d. “bonus qualitativo” dovranno singolarmente esaminarsi le clausole che li prevedono e le concrete modalità di attuazione del singolo contratto al fine di valutare se, in una alla loro natura di incentivo, per lo stesso concessionario possa ravvisarsi anche il carattere di vero e proprio corrispettivo legato da vincolo causale ai servizi da costui organizzati per operare nel modo più produttivo. Tale carattere dovrà escludersi quando l'ammontare dei “bonus” sia correlato non al livello degli standards organizzativi od al grado di soddisfacimento dei clienti bensì all'importo fatturato delle autovetture cedute al concessionario al di fuori di un vero e proprio rapporto sinallagmatico.

### **Iva - Base imponibile**

**Valore di un immobile ceduto – Documento extra contabile che evidenzia un occultamento di corrispettivi – Non possono essere invocate le quotazioni OMI.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 46 del 13 aprile 2010*

Il rinvenimento di un documento extra contabile che evidenzia il prezzo effettivo della compravendita di un immobile, superiore a quello risultante nell'atto notarile non consente al contribuente di invocare l'applicazione delle quotazioni OMI quale criterio per l'individuazione del valore normale dell'immobile previsto dal provvedimento direttoriale 27.07.2006 (in G.U. n. 182 del 7.8.2007).

**Iva - Dichiarazione d'imposta**

**Dichiarazione trasmessa per via telematica e “scartata” – Dichiarazione omessa perché non ripresentata entro 90 giorni – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)*

*Sentenza n. 26 del 22 marzo 2010*

La dichiarazione trasmessa per via telematica e “scartata” dall'Agenzia delle Entrate per problemi verificatisi nella trasmissione telematica del modello va considerata omessa qualora il contribuente non provveda a rimuovere quegli impedimenti che erano sorti all'atto della trasmissione nei normali termini di cui all' art. 2, comma 1, d.P.R. 22.07.1998, n. 322, ovvero entro i 90 giorni previsti dall'art. 2, comma 7, decreto citato.

**Iva - Dichiarazione d'imposta**

**Credito Iva che avrebbe dovuto essere esposto nella dichiarazione annuale non presentata – Non è detraibile se l'Ufficio non ne ha accertato l'esistenza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Bandettini)*

*Sentenza n. 35 del 27 aprile 2010*

Il credito di Iva non esposto nella dichiarazione annuale perché non presentata può essere detratto nella dichiarazione presentata per l'anno successivo a quello per il quale la dichiarazione non era stata presentata soltanto se la sua esistenza è stata accertata dall'Ufficio, altrimenti l'unico mezzo per il recupero del credito rimane la richiesta di rimborso.

**Iva - Fattura**

**Operazioni imponibili di cui alle fatture – Assunzione di falsità – Onere della prova – Spetta alla Amministrazione - Inversione dell'onere della prova – Condizioni.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Balli)*

*Sentenza n. 153 del 30 settembre 2010*

Spetta alla Amministrazione dimostrare che le operazioni imponibili, di cui a fatture delle quali è contestata la falsità, siano tali , cioè false . L'onere della prova si inverte nel caso in cui la stessa Amministrazione fornisca attendibili riscontri giudiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate.

**Iva - Fattura**

**Iva su fatture emesse per operazioni inesistenti – E' dovuta.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)*

*Sentenza n. 118 del 10 dicembre 2010*

Chi emette fatture per operazioni inesistenti deve corrispondere l'intero ammontare dell'imposta indicata nel documento anche se successivamente è stata emessa nota di credito. Il debito Iva, infatti, non è correlato al presupposto oggettivo di effettuazione dell'operazione, ma, ai sensi del comma 7 dell'art. 21, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, discende dalla semplice indicazione dell'imposta in fattura.

### **Iva - Operazioni escluse**

**Società di “comodo” – Art. 4, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Godimento gratuito di immobili da parte dei soci o loro familiari – Operazione fuori campo Iva – Sussiste - Indetraibilità dell'imposta per acquisti intesi alla loro ristrutturazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 32 del 16 aprile 2010*

Si è in presenza di società di “comodo” di cui all'art. 4, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 allorché l'attività sociale non risulta volta al mercato, ma, quanto ad immobili, se ed ove finalizzata al loro gratuito godimento da parte di soci o loro familiari. Il gratuito godimento del bene da parte dei soci o loro familiari integra operazioni fuori campo Iva ex art. 4, comma 5, decreto citato, e quindi la indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti effettuati per lavori inerenti la ristrutturazione di siffatti immobili.

### **Iva - Operazioni esenti**

**Natura sanitaria delle prestazioni offerte da una società di capitali - Esenzione Iva ex art. 10, n. 18, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 22 del 21 gennaio 2010*

L'art. 10, n. 18, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, esenta dall'Iva prestazioni rese alla persona in diretto rapporto con l'esercizio della professione sanitaria. Le prestazioni effettuate da una società di capitali nei cui locali vengono effettuate visite ed operazioni per l'eliminazione della cataratta, consistenti in un complesso di servizi nei confronti degli assistiti, non sono riconducibili nel trattamento di esenzione previsto dal citato art. 10, perché si pongono a monte o a latere delle operazioni esenti in un rapporto di strumentalità funzionale. Ed anche il servizio infermieristico riveste, nella fattispecie, una valenza meramente marginale rispetto alla prestazione principale, caratterizzata da un complesso articolato di servizi di natura commerciale.

### **Iva - Operazioni esenti**

**Società di insegnamento lingue straniere in Italia affiliata a società estera – Esenzione Iva – Art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Decorrenza della agevolazione dal riconoscimento – Non sussiste – Dall'atto di consenso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 78 del 24 settembre 2010*

Ai fini della esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti di società di insegnamento di lingue straniere in Italia ed affiliata a società estera, la decorrenza di inizio attività non decorrerà dal suo riconoscimento perché non previsto dalla normativa e non recando, il riconoscimento, lo stesso significato dell'atto di consenso (da cui dunque l'esenzione de qua ha efficacia) in quanto, letteralmente, questo significa accettare come legittimo ed approvare pubblicamente ed ufficialmente quanto richiesto.

### **Iva - Operazioni imponibili**

**Cessione, con emissione di fattura, di macchinari utilizzati dall'acquirente per una nuova e diversa produzione - Successiva cessione del fabbricato ove veniva esercitata l'attività – Cessione di ramo d'azienda – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 119 del 13 dicembre 2010*

Non può essere considerata cessione di ramo d'azienda la cessione, con fattura, di macchinari destinati dall'acquirente ad una nuova e diversa produzione rispetto a quella per la quale il cedente utilizzava quei macchinari. Né può essere considerata facente parte della accertata cessione di ramo d'azienda la cessione, dopo alcuni anni, del fabbricato ove venivano utilizzati quei macchinari, dal momento che il fabbricato non era mai stato utilizzato dal cedente e che aveva dovuto essere ristrutturato dall'acquirente per adeguarlo alle necessità della sua attività produttiva.

### **Iva - Regimi speciali vari**

**Iva del margine – Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Ciacci)  
Sentenza n. 45 del 17 maggio 2010*

Il regime del margine Iva – cioè la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto maggiorato di costi accessori e non gravante sull'intero imponibile - deriva dalla opportunità di evitare la doppia imposizione sui beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base del prezzo già comprensivo di Iva e che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata. Conseguenza che la successiva commercializzazione di beni provenienti da stato membro UE non è assoggettata ad Iva da scontarsi nel paese finale di destinazione e, quanto all'Italia, tanto avviene quando il soggetto rivenditore abbia acquistato i beni da privato ovvero da soggetto passivo in franchigia di imposta nel proprio Stato o, infine, da soggetto passivo che abbia applicato il regime del margine.

### **Iva – Rimborsi**

**Credito d'imposta consolidato ex art. 38 bis, d.P.R. 26.10.1972, n.633, per versamento superiore al dovuto - Diritto al rimborso - Prescrizione decennale - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Russo, Est. Buonomo)  
Sentenza n. 1 del 11 gennaio 2010*

In materia di credito di imposta consolidato ex art. 38 bis, d.P.R. 26.10.1972, n.633, il diritto al rimborso, in mancanza di specifica previsione normativa, deve ritenersi soggetto a prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946, cod. civ.

### **Iva – Rimborsi**

**Credito d'imposta non correttamente dichiarato ed erroneamente utilizzato in compensazione – Recupero, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con l'iscrizione a ruolo – Legittimità – Sussiste – Pagamento della cartella e diritto del contribuente alla ripetizione del credito effettivamente maturato – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Bardi)  
Sentenza n. 39 del 10 febbraio 2010*

L'Amministrazione Finanziaria ha, legittimamente, iscritto a ruolo un credito d'imposta che, seppure effettivamente maturato, non era stato correttamente dichiarato e dal contribuente, per errore, utilizzato in compensazione. Tuttavia, avendo pagato la cartella di pagamento, lo stesso contribuente ha diritto alla ripetizione del credito maturato, non sussistendo la

decadenza, invocata dall'Ufficio, ex art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in quanto il termine per la richiesta di restituzione decorre dal momento in cui si è creato il presupposto per la restituzione stessa che è il momento del pagamento del ruolo.

### **Iva – Rimborsi**

**Interessi su credito Iva rimborsato – Devono essere corrisposti con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 25 del 18 marzo 2010*

La data dalla quale decorrono gli interessi sul credito Iva rimborsato è quella della presentazione dell'istanza di rimborso senza che possa essere applicata alcuna sospensione anche se motivata dalla mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio. D'altra parte, il pieno riconoscimento del credito Iva, avvenuto con il suo rimborso, sana completamente la mancata presentazione della documentazione.

### **Iva – Rimborsi**

**Rimborso Iva senza previa istanza con modello VR ed oltre il termine biennale di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – E' dovuto.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 90 del 24 settembre 2010*

Il termine di prescrizione del credito Iva è il normale termine decennale di cui all'art. 2946, cod. civ. . I rimborsi previsti dall'art. 30, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, devono essere effettuati entro tre mesi dalla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Di conseguenza, decorsi due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente, nel termine di prescrizione decennale può convenire l'Amministrazione Finanziaria davanti alla Commissione Tributaria per ottenere una condanna al rimborso (S.C., Sent. 10.12.1999, n. 13832; Sent. 16.03.2001, n. 3853 e Sent. 19.12.2003, n. 19510).

### **Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta**

**Costruzione di case vacanza - Detraibilità dell'Iva - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Est. De Pasquale)*

*Sentenza n. 2 del 20 gennaio 2010*

La gestione di case vacanza e' un'attività d'impresa e gli immobili destinati all'esercizio di tale attività, anche se formalmente accatastati come immobili per abitazione non possono essere considerati a destinazione abitativa ai sensi dell'art. 19 bis, lettera i), d.P.R. 26.10.1972, n. 633, trattandosi di immobili deputati all'esercizio di una attività d'impresa che non possono costituire una stabile dimora idonea allo svolgimento della quotidiana vita domestica. Pertanto per la costruzione o per l'acquisto di tali beni nell'esercizio dell'impresa e per lo svolgimento della stessa vale la regola generale della detraibilità dell'Iva prevista dall'art. 19 dello stesso d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

### **Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta**

**Detrazione – Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Benedetti)*

*Sentenza n. 82 del 17 giugno 2010*

Il diritto alla detrazione Iva sorge quando tale imposta si trasferisce e non quando ne è intervenuto il pagamento come consumatore finale del bene o del servizio.

### **Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta**

#### **Credito non indicato in dichiarazione annuale – Presentazione di istanza di autotutela da parte contribuente e dichiarazione di regolarità dell'Erario – Effetti sostanziali.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Benedetti, Est. Boni)*

*Sentenza n. 71 del 03 agosto 2010*

Presentata l'istanza di autotutela da parte del contribuente per il rimborso del credito Iva non indicato nella dichiarazione annuale e di cui l'Ufficio ne abbia certificato regolarità, è implicito che il contribuente abbia diritto alla detrazione dell'Iva a credito nell'anno successivo e non è congrua, per manifesta illogicità, la affermazione dello stesso Ufficio secondo la quale la attestazione di regolarità riguarderebbe la sola compilazione della denuncia, ma anche non la regolarità del contenuto.

### **Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta**

#### **Addebito per fatture servizio erogazione gas - Detraibilità ex art. 19, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Natura privatistica del rapporto col Comune – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)*

*Sentenza n. 143 del 29 dicembre 2010*

Sussiste legittimazione passiva Iva in capo ai Comuni ove questi esercitino, tramite convenzioni di diritto privato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l'utente privato, una oggettiva attività economico commerciale. Conseguente che le somme corrisposte ai Comuni per la gestione del pubblico servizio (qui erogazione del gas) sono soggette ad Iva e quindi detraibili ex art. 19, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

### **Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari**

#### **Esportazioni intracomunitarie - Modalità di pagamento ed altro intesa alla prova dell'effettiva esportazione - C.M. 477 del 15/12/08 - Ambito applicazione.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 5 (Pres. Gargano, Est. Tarchiani)*

*Sentenza n. 25 del 28 gennaio 2010*

Quanto alle esportazioni intracomunitarie ed alla prova delle stesse sussiste la correlata idoneità dei pagamenti bancari effettuati e delle ricevute di consegna agli spedizionieri per il successivo invio ai Paesi della Comunità anche alla luce della C.M. 477 del 15/12/08.

### **Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari**

#### **Acquisto intracomunitario – Mancata integrazione della fattura di acquisto con l'aliquota Iva e l'imposta e della relativa annotazione sul registro delle vendite ed in quello degli acquisti – Violazione formale – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Baldini)*

*Sentenza n. 100 del 15 novembre 2010*

Il soggetto passivo Iva che ha effettuato un acquisto intracomunitario deve integrare la relativa fattura con l'aliquota Iva e l'imposta. La fattura così integrata, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, deve essere registrata sia sul registro delle vendite che sul registro degli acquisti. Tuttavia la violazione di tale disposizione, non influenzando sul saldo dell'Iva da versare, può qualificarsi come violazione meramente formale (vedi anche: S.C., Sentenza 28.07.2010, n. 17588).

### **Iva - Scritture contabili**

**Annotazione sul registro acquisti di fattura emessa da società straniera senza applicazione sul territorio italiano - Non sussiste - Recupero Iva - Non dovuto.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Cecchetti)  
Sentenza n. 19 del 04 marzo 2010*

Ove la annotazione sul registro degli acquisti Iva di fattura emessa da società straniera che manchi del luogo di effettuazione della prestazione, oltre a doversi ritenere tale omissione del tutto formale ed accertata la neutralità per il contribuente anche in caso di formalmente corretta annotazione, non dà luogo al recupero del tributo né a contestazione della sua detrazione a monte posto che il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione Iva è accordabile se gli obblighi siano stati soddisfatti ancorché taluni di questi, di rilevanza formale, siano stati omessi dai soggetti passivi.

**Iva - Società controllanti e controllate**

**Iva di gruppo - Controllo delle dichiarazioni delle società controllate - Responsabilità della controllante - Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Capurso, Est. Betti)  
Sentenza n. 11 del 23 marzo 2010*

Nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo la società controllante non può considerarsi responsabile per la violazione di adempimenti che non rientrano nella sua sfera di competenza e controllo e la cui omissione non sarebbe stata in grado di evitare.

**Iva - Società controllanti e controllate**

**Iva di gruppo – Compensazione di crediti - Crediti maturati anteriormente all'accesso alla procedura Iva di gruppo – Legge 24.12.2007, n. 244 - Non sussiste – Compensabilità ex art. 30, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 76 del 16 luglio 2010*

L'interpretazione erariale data al contenuto di cui all'art. 8, d.P.R. 14.10.1999, n. 542 – nel senso della sua applicabilità anche ai crediti maturati anteriormente all'accesso alla procedura Iva di gruppo – è smentita dall'entrata in vigore della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008, art. 1, comma 63) che, integrando appositamente l'art. 73, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, ha previsto l'irrelevanza, nella determinazione dell'imposta di gruppo, delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali, relative al precedente periodo di imposta, degli enti o società diversi da quelli che, in tali periodi di imposta, si siano avvalsi della facoltà di avvalersi del regime opzionale dell'iva di gruppo. Tali eccedenze possono invece essere richieste a rimborso dalla società di appartenenza secondo il regime ordinario previsto dall'art. 30, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

**Iva - Soggetti passivi**

**Impresa individuale – Soggetto giuridico indistinto dal suo titolare – Inscindibilità tra conti bancari intestati all'impresa ed al suo titolare – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)  
Sentenza n. 227 del 21 dicembre 2010*

L'impresa individuale, in quanto priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, non può essere considerata un soggetto giuridico distinto dal suo titolare dovendo identificarsi con l'attività svolta dell'imprenditore individuale di modo che non sussiste la distinzione tra c/c bancari intestati.



**Iva - Violazioni e sanzioni**

**Ritardato versamento – Art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471 – Sanzione amministrativa del 30% - Compensazione annuale – Non rileva ai fini della applicabilità della sanzione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Capurso, Lensi)*

*Sentenza n. 65 del 08 aprile 2010*

Una volta accertato il tardivo versamento dell'IVA, ove non possa essere effettuata la compensazione trimestrale per difetto di presupposto, va comunque applicata la sanzione prevista dall'art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471 a nulla rilevando che la compensazione possa essere effettuata a fine esercizio giacché la sanzione è comminata anche in caso di ritardo e la norma in questione non prevede una riduzione della sanzione medesima per ragioni di equità.

# IMPOSTA DI REGISTRO

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Registrazione degli atti
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Registro - Accertamento e controlli**

**Pluralità di atti ritenuti con intento elusivo – Necessità della preventiva richiesta di chiarimenti ex art. 37 bis, comma 4, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Capurso, Est. Muntoni)  
Sentenza n. 51 del 22 luglio 2010*

L'avviso di accertamento con il quale viene applicata l'imposta proporzionale di registro su una pluralità di atti che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, ha ritenuto essere stati stipulati con l'intento di mascherare una compravendita di un immobile deve essere preceduto, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio stesso. L'art. 53 bis (in vigore dal 4 luglio 2006) del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, infatti, ha richiamato, anche ai fini dell'imposta di registro, l'art. 37 bis citato. La mancata richiesta di chiarimenti, ha escluso il preventivo contraddittorio quale diritto del contribuente e viola un principio fondamentale di civiltà giuridica che conduce alla nullità sostanziale dell'accertamento. Nullità che, seppure non prevista espressamente per tale fattispecie, è rilevabile dal complesso delle norme costituzionali, come, peraltro, ha riconosciuto la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 18.12.2009, n. 26638.

### **Registro - Accertamento e controlli**

**Plusvalenza realizzata a seguito vendita azioni rappresentative di partecipazione in società plurisoggettiva – Accertamento induttivo in rettifica – Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)  
Sentenza n. 97 del 03 settembre 2010*

Se è condivisibile il principio che riconosce all'Ufficio il diritto di procedere induttivamente là ove si sia in presenza di valore di mercato quale definito, ai fini dell'imposta di Registro, in misura superiore a quello dichiarato ai fini delle II.DD. ed in mancanza di un qualche valore venale definito, nella determinazione della plusvalenza tassabile a seguito di vendita di azioni rappresentative della partecipazione a società plurisoggettiva (qui, di originario carattere familiare) si deve tenere in conto del prezzo effettivamente percepito dal contribuente, ragion per cui la indicazione che il valore del bene sia superiore a tale prezzo costituisce solo un indizio di possibile occultamento del prezzo reale e non giustifica, di per sé, un accertamento induttivo che disattenda la contabilità regolarmente tenuta.

### **Registro - Accertamento e controlli**

**Avviso di liquidazione contenente sanzioni – Natura accertativa dell'atto – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 105 del 12 ottobre 2010*

Deve escludersi la natura liquidatoria di un avviso di liquidazione che contenga anche l'irrogazione di una sanzione, come la soprattassa per infedele liquidazione, che trova giustificazione soltanto in un accertamento di valore.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni acquisto prima casa – Attività esercitata nel Comune in cui avviene l'acquisto – Obbligo di dichiarare tale condizione nell'atto di acquisto – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Lenzi)  
Sentenza n. 48 del 17 febbraio 2010*

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, la nota II bis), lett. a), all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131, prevede la condizione che l'acquirente

svolga la propria attività nel comune in cui sia ubicato l'immobile acquistato, se diverso da quello di residenza, come alternativa a quella in cui abbia già in tale comune la residenza oppure ve la stabilisca entro 18 mesi disponendo, ma solo in quest'ultimo caso, di rendere a pena di decadenza la relativa dichiarazione nell'atto di acquisto.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Piccola proprietà contadina – Art. 4, commi 1 e 2, legge 06.08.1954, n. 604 – Mancata produzione della certificazione entro il termine triennale dalla registrazione – Perdita del beneficio – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Bertozzi)  
Sentenza n. 8 del 28 aprile 2010*

Una norma agevolativa voluta per settori di attività non può vanificarsi per la mancata allegazione ovvero tardiva produzione della relativa certificazione discutendosi di diritti soggettivi acquisiti, peraltro ben potendosi da parte dell'Ufficio acquisire detta documentazione dalla Camera Commercio.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Vendita di immobile “prima casa” - Acquisto di altro immobile entro l'anno dalla vendita in regime agevolato – Mancato utilizzo come propria abitazione dell'immobile acquistato – Revoca delle agevolazioni - Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Russo, Est. Buonomo)  
Sentenza n. 12 del 27 aprile 2010*

La cessione entro cinque anni dalla data di acquisto della “prima casa” con le agevolazioni previste nella Nota II bis, dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed il successivo nuovo acquisto di altro immobile ad uso abitativo, entro un anno dalla vendita della “prima casa”, può essere effettuato usufruendo ancora del regime agevolato ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge 23.12.1998, n. 448, purché detto immobile sia adibito ad abitazione principale dell'acquirente.

(Nel caso di specie, l'immobile acquistato, in regime agevolato, entro un anno dalla alienazione della “prima casa” era stato locato ad uso studio professionale, con la conseguente revoca delle agevolazioni).

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Accordi di separazione fra coniugi – Trasferimento di immobile acquistato in comunione di beni – Applicabilità art.19, legge 06.03.1987, n. 74 – Condizioni.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Rados)  
Sentenza n. 97 del 06 ottobre 2010*

La agevolazione fiscale prevista dall'art. 19, legge 06.03.1987, n. 74, si applica ai trasferimenti necessari per attuare lo scioglimento della comunione legale intercorsa tra gli ex coniugi allorquando non si discuta di atti ed accordi non finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguenti alla separazione, ma siano solo occasionalmente generati dalla separazione stessa.

#### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazione prima casa – Esercizio del diritto di revoca da parte erariale – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)  
Sentenza n. 145 del 01 ottobre 2010*

La Amministrazione ha il diritto dovere di provvedere alla revoca delle agevolazioni nel termine triennale cui non si applica la proroga ex lege 24.12.2002, n. 282, ove la proroga si riferisca ad atti rogati entro il 30\11\2002 (poi 30\12\2003 in forza della legge 24.12.2003, n. 350) e che fossero ab origine immeritevoli di agevolazione, ma non a quelli cui la agevolazione sia stata rettamente applicata, ma su cui il contribuente abbia perso il diritto al beneficio per fatti successivi.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni per l'agricoltura – Acquisto di fondo rustico – Certificato definitivo di possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni presentato oltre il triennio per l'inadempienza dell'Amministrazione Provinciale – Decadenza dalle agevolazioni – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)  
Sentenza n. 104 del 25 ottobre 2010*

L'inadempienza dell'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale preposto al rilascio tempestivo del certificato definitivo attestante il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti per fruire della agevolazione previste dalla legge 06.08.1954, n. 604, per l'acquisto di fondi rustici, non comporta la perdita delle suddette agevolazioni (vedi anche: Corte di Cassazione, Sent. 07.05.2008, n. 11098).

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni “prima casa” – Acquisto di nuda proprietà di immobile – Art. 1, comma 1, Nota II bis, Tariffa, parte prima, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Spettanza – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)  
Sentenza n. 98 del 29 ottobre 2010*

La normativa non prevede alcuna revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa” in riferimento all'acquisto della nuda proprietà di immobile. Conseguenza che se l'acquisto della nuda proprietà è intervenuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della nota II bis, Tariffa, parte prima, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, il contribuente ha pieno titolo giuridico per usufruire della agevolazione fiscale in questione.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni “prima casa” – Abitazione di lusso – Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 111 del 12 novembre 2010*

Per aversi abitazione di lusso – e quindi la revoca dei benefici “prima casa” – è necessario, richiamato l'art. 5 D.M. 02\08\1969, essere in presenza di immobile composto da uno o più piani costitutivi di unico alloggio padronale avente superficie utile superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto macchina) ed avente come “pertinenza” un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta, considerandosi come superficie utile complessiva quella abitabile e per “pertinenza” l'opera preordinata a soddisfare una esigenza necessaria dell'edificio principale al quale è inscindibilmente legata da vincolo di funzionalità.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni “prima casa” – Legge 22.04.1982, n. 168 - Acquisto da parte di coniugi in comunione legale - Coniuge già proprietario di altro immobile – Spettanza – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)  
Sentenza n. 126 del 18 novembre 2011*

Ove venga richiesta la agevolazione “prima casa” per un acquisto in comunione legale fra coniugi allorché uno di essi risulta già proprietario di immobile, si rende necessaria la diversificazione della registrazione dell’atto nel senso di accordare le agevolazioni a quello dei coniugi non proprietario di altro immobile.

### **Registro - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni per l’edilizia – Acquisto di quote di un immobile da parte di un soggetto già proprietario delle altre quote – Immobile con superficie utile superiore a mq. 240 – Agevolazioni “prima casa” – Non sono dovute.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)  
Sentenza n. 117 del 10 dicembre 2010*

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa non sono dovute al contribuente il quale, proprietario di una quota di un immobile di superficie utile superiore a mq. 240 (immobile di lusso), acquista altre quote dello stesso immobile corrispondenti ad una superficie inferiore a mq. 240. Infatti, i benefici fiscali si basano sui requisiti dell’unità immobiliare così come viene a configurarsi a seguito dell’atto traslativo di compravendita delle altre quote della stessa unità immobiliare, essendo, la finalità sociale del beneficio fiscale, diretta solo a favore di chi acquisisce la proprietà di un immobile non di lusso.

### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Cessione di azienda.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Dazzi, Est. Calvori)  
Sentenza n. 33 del 01 marzo 2010*

Ai fini della applicabilità dell’imposta di Registro, in caso di cessione di azienda, è necessario e sufficiente il vincolo di complementarietà e di interdipendenza dei beni a prescindere dalla loro titolarità. La base imponibile è infatti costituita dai valori di mercato dei beni (mobili, immobili, materiali ed immateriali) e dei diritti (crediti e quant’altro) che compongono l’azienda, compreso il valore dell’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa.

### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Caparra confirmatoria insita in scrittura privata non autenticata – Non rientra nel campo di applicazione Iva.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)  
Sentenza n. 39 del 21 maggio 2010*

La caparra confirmatoria, posto che non costituisce pagamento anticipato del prezzo corrispettivo, ma ha solo funzione risarcitoria, non rientra nella sfera di applicazione Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, con la conseguenza di rendere l’intero atto (qui, scrittura privata non autenticata) non assoggettabile a registrazione nei termini generali.

### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Contratto preliminare - Caparra confirmatoria - Tassabilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 55 del 25 giugno 2010*

La caparra confirmatoria, non costituendo pagamento anticipato del prezzo, ma avendo solo funzione risarcitoria, non rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza di presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, con la conseguenza di rendere l’intero atto assoggettabile a registrazione nei termini generali. Trova dunque applicazione

l'art. 6 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, con l'aliquota dello 0,50 come previsto dalla Nota all'art. 10 citato.

#### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Caparra confirmatoria e/o acconto sul prezzo esposti nel contratto preliminare di compravendita – Applicazione dell'imposta secondo la nota all'art. 10 della Tariffa, Parte prima, d.P.R. 26.04.1986, n. 131.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Capurso)*

*Sentenza n. 90 del 30 giugno 2010*

La natura dell'importo versato, da una parte all'altra, con il contratto preliminare di compravendita, se si tratti effettivamente di caparra confirmatoria ovvero di acconto sul prezzo, in considerazione delle distinte funzioni e del diverso trattamento fiscale cui vanno soggette le due figure, va individuata attraverso la valutazione degli elementi intrinseci ed estrinseci del contratto. La caparra confirmatoria "racchiude normalmente il duplice scopo di anticipare, in una certa misura, la prestazione dovuta in caso di adempimento e di rafforzare e garantire il vincolo obbligatorio, in caso di inadempimento, conferendo alla parte non inadempiente la scelta fra la ritenzione (o la restituzione del doppio) della caparra e l'esercizio delle ordinarie azioni contrattuali e di risarcimento del danno (S.C., Sent. 22.01.2007, n. 1320)". Né, l'espressione "caparra confirmatoria, da computarsi in conto prezzo" qualifica la caparra come "acconto sul prezzo", ma come indicativa della ordinaria prassi, in caso di conclusione de contratto definitivo, di trattenere la somma versata in anticipo imputandola a parte del prezzo.

#### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Sentenza che dispone il trasferimento all'acquirente di un immobile oggetto di compravendita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa – Imposta di registro – E' dovuta.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Beneforti, Est. Pellegrino)*

*Sentenza n. 88 del 07 luglio 2010*

Ai sensi dell'art. 37, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, deve essere assoggettata ad imposta proporzionale di registro la sentenza che dispone il trasferimento all'acquirente di un immobile anche se la stessa non è ancora passata in giudicato trattandosi di sentenza sostitutiva del contratto di compravendita.

#### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Caparra per acquisto di un immobile convenuta per corrispondenza – Applicabilità dell'imposta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 141 del 27 settembre 2010*

La caparra per il promesso acquisto di un immobile convenuta con scambio di corrispondenza va comunque assoggettata all'imposta di registro nella misura dello 0,50%. Infatti, il documento che attesta la corresponsione di una caparra con riferimento al compromesso di compravendita non è un contratto contenente un'obbligazione autonomamente stipulato, ma una vera e propria interpretazione dell'atto di compromesso.

#### **Registro - Ambito di applicazione e presupposti**

**Conferimento in una società di immobile, gravato da ipoteca, per il suo valore netto e successiva cessione ad altro socio della quota sociale – Simulazione di compravendita di immobile – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 126 del 23 dicembre 2010*

Il conferimento, da parte di due comproprietari, di beni immobili in una società di capitali per il loro valore al netto dell'ipoteca (iscritta sugli stessi beni a fronte di un finanziamento ottenuto dai conferenti) e la successiva cessione della quota sociale all'altro socio, non costituisce una operazione simulata di compravendita di immobili (o un'operazione con gli effetti di una compravendita di immobili). Infatti il cedente la quota sociale non ha incamerato l'intero prezzo degli immobili conferiti, ma solo il valore della quota sociale ceduta mentre il cessionario non ha acquisito la proprietà degli immobili che sono rimasti nel patrimonio della società.

### **Registro - Base imponibile**

#### **Determinazione del valore dell'avviamento nella cessione di azienda attraverso l'uso di un algoritmo – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Benedetti, Est. Gianfranceschi)  
Sentenza n. 14 del 10 febbraio 2010*

Non è sufficiente l'uso di un algoritmo, nel quale viene applicato un solo coefficiente, per la determinazione del valore di avviamento nella cessione di un'azienda, ma è necessario tenere conto anche di singoli fattori aziendali specifici, sia positivi che negativi, che variano per ogni azienda.

### **Registro - Base imponibile**

#### **Conferimento in proprietà di beni immobili – Liquidazione dell'Imposta, anche catastale ed ipotecaria, sulla base del valore lordo dei conferimenti immobiliari – Art. 50, comma 3, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Depurazione delle passività – Sussiste se inerenti ai beni ceduti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Dinisi, Est. Calvori)  
Sentenza n. 29 del 28 aprile 2010*

Ove siano conferiti beni immobiliari, diritti reali immobiliari ovvero aziende, la base imponibile per la parte relativa a tali conferimenti è costituita, ex art. 50, comma 3, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, dal valore dei beni, dei diritti ovvero dell'azienda talché ove le passività abbiano natura personale (qui, scoperto bancario assunto dai soci conferenti), e non relative ai beni conferiti, queste non sono deducibili.

### **Registro - Base imponibile**

#### **Area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico comunale – Approvazione da parte della Regione - Irrilevanza – Sussiste – Fabbricabilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 62 del 13 maggio 2010*

Dopo l'entrata in vigore del d.l. 04.07.2006, n. 223, un'area deve considerarsi ex se fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dalla sua attuazione e dalla approvazione regionale. Va così privilegiata la tesi sostanzialistica per la quale non occorre il perfezionamento dell'iter formativo in quanto il semplice inserimento del terreno con destinazione edificatoria nel PRG imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità come trasformazione economica del bene che più non consente la sua valutazione secondo il criterio del reddito dominicale.



### **Registro - Base imponibile**

**Valutazione automatica di terreni – Sussiste per i terreni per i quali lo strumento urbanistico esclude la possibilità di eseguirvi attività edilizia.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)  
Sentenza n. 45 del 02 luglio 2010*

L'art. 34, comma 5, d.lgs. 31.10.1990, n. 346, esclude la valutazione automatica dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Per argomento "a contrario sensu" vengono inclusi nella previsione della valutazione automatica i terreni per i quali lo strumento urbanistico esclude la possibilità di eseguirvi attività edilizia. (Nel caso di specie il giudice d'appello ha ritenuto che fossero da assoggettare a valutazione automatica i terreni sui quali non era consentito ai proprietari attività di edificazione in quanto destinati a servizi pubblici di quartiere ed a verde pubblico attrezzato).

### **Registro - Determinazione dell'imposta**

**Caparra confirmatoria - Tassabilità in misura proporzionale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Capurso, Est. Pichi)  
Sentenza n. 101 del 19 luglio 2010*

La caparra confirmatoria intesa in senso proprio - cioè non in riferimento al versamento in conto prezzo (in tal caso valendo la comune previsione di esenzione dall'Iva del contratto definitivo quale ragione di assoggettabilità all'unica imposta di registro sul presupposto di evitare una duplicazione di imposta stante la alternatività prevista dall'art. 40, d.P.R. 26.04.1986, n.131), ma in riferimento al diverso scopo di garantire il vincolo obbligatorio in caso di inadempimento conferendo alla parte adempiente la scelta fra la ritenzione del suo doppio ovvero l'esercizio delle ordinarie azioni contrattuali e di risarcimento del danno - è soggetta a tassa di registro proporzionale al suo ammontare in applicazione della nota all'art. 10, d.P.R. 26.04.1986, n.131.

### **Registro - Registrazione degli atti**

**Ritardata registrazione di un atto – Avviso di liquidazione dell'imposta e delle sanzioni notificato prima della scadenza del termine per il ravvedimento operoso - Operatività del ravvedimento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)  
Sentenza n. 48 del 06 maggio 2010*

La notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni in seguito alla ritardata registrazione di un atto prima che siano decorsi i termini per il ravvedimento operoso del contribuente, non può precludere la facoltà del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso che, se effettuato entro i termini previsti dalla legge per tale istituto, rimane operativo.

### **Registro - Registrazione degli atti**

**Registrazione in caso d'uso – Riferimento all'intero importo recato dalla garanzia fideiussoria – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)  
Sentenza n. 173 del 26 ottobre 2010*

La registrazione in caso d'uso non può che riferirsi all'atto che viene enunciato, quindi, in caso, all'intero importo recato dalla garanzia fideiussoria.

### **Registro - Registrazione degli atti**

**Atto di conciliazione giudiziaria con il quale viene sciolta la comunione su un immobile con attribuzione, delle quote di proprietà dell'immobile stesso, ad uno dei partecipanti alla comunione – Tassazione con le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)  
Sentenza n. 189 del 26 novembre 2010*

Quando in un verbale di conciliazione giudiziale, con il quale viene chiusa la lite tra i partecipanti ad una comunione su un immobile attribuendo le varie quote di proprietà dell'immobile ad uno dei partecipanti alla comunione, sia scritto che quest'ultimo deve corrispondere agli altri, a titolo di conguaglio, somme corrispondenti al valore delle quote, l'atto va interpretato e tassato, ai fini dell'imposta di registro, non come una divisione, ma, trattandosi in realtà di trasferimento della proprietà di quote di un immobile, con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

# IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione delle imposte
Dichiarazione di successione
Divieti ed obblighi a carico di terzi
Doppia imposizione
Riscossione e versamento
Rimborsi
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Successioni e donazioni - Agevolazioni ed esenzioni**

**Fabbricato ad uso agricolo – Accertata strumentalità all’azienda agricola – Agevolazioni fiscali per imprenditoria giovanile ex lege 15.12.1998, n. 441 - Spettanza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 51 del 07 giugno 2010*

Ove il contribuente dimostri la destinazione ad uso agricolo di immobile (qui, cantina adibita per l’invecchiamento del vino, pervenuta per successione) e pertanto la sua strumentalità nei confronti dell’azienda agricola di cui fa parte, spettano le agevolazioni di cui alla legge 15.12.1998, n. 441.

### **Successioni e donazioni - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni “prima casa” non richieste nella dichiarazione di successione presentata – Necessità di presentare una nuova dichiarazione con la richiesta delle agevolazioni – Non sussiste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Quattrocchi, Est. Ramazzotti)  
Sentenza n. 62 del 10 giugno 2010*

Per ottenere le agevolazioni “prima casa” ai fini delle imposte di successione, non avendole espressamente richieste nella dichiarazione di successione presentata, non è necessario presentare una nuova dichiarazione con la richiesta delle agevolazioni, ma è sufficiente una istanza con la dimostrazione dell’applicabilità di quelle agevolazioni.

### **Successioni e donazioni - Base imponibile**

**Valore di un immobile derivante dalla rendita catastale attribuita in seguito alla richiesta applicazione dell’art. 12, legge 13.5.1988, n. 154 – Costituisce la base imponibile anche se nella dichiarazione è stato indicato un valore maggiore.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)  
Sentenza n. 61 del 19 aprile 2010*

La base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa ad un immobile per il quale sia stata chiesta l’applicazione dell’art. 12, legge 13.5.1988, n. 154, è quella derivante dalla rendita catastale attribuita all’immobile dall’Agenzia del Territorio anche se, nella dichiarazione di successione è stato dichiarato un valore maggiore. Infatti, dall’applicazione del citato art. 12, non deriva una semplice indicazione operativa per l’Amministrazione Finanziaria, ma un vero e proprio diritto del contribuente al quale è consentito, per scelta politico-economica del legislatore, di determinare la base per l’imposizione tributaria con riferimento a parametri formalmente e inderogabilmente fissati proprio dagli Organi Pubblici: con la conseguenza che la scelta del contribuente di avvalersi di tale previsione normativa, prevale sulla concreta realtà economica, anche se provvisoriamente e subordinatamente indicata in misura diversa.

### **Successioni e donazioni - Contenzioso**

**Liquidazione e cartella esattoriale – Successivo riconoscimento di quota di proprietà riconosciuta dall’AGO in capo al de cuius- Appello dell’erede – Pretesa definitività della conseguente pretesa fiscale ex art. 282, cod. proc. civ. – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)  
Sentenza n. 57 del 30 luglio 2010*

Va affermato che la anticipazione della efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha rilievo soltanto al momento della esecutività della pronuncia con la conseguenza

per cui la disciplina di cui all'art. 282, cod. proc. civ. trova legittima attuazione con esclusivo riguardo alla sentenza di condanna. Pertanto, in forza di tale principio, il successivo riconoscimento da parte dell'AGO in capo al de cuius di quota di alcuni beni ha mera natura dichiarativa propria della sentenza non passata in giudicato e quindi, in questa fase, non suscettivi, gli ulteriori beni, di pretesa erariale.

## TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Violazioni e sanzioni

### **Concessioni governative - Rimborsi**

**Imposizione ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia ed intempestiva, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione – Domanda di rimborso successivamente presentata – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Nisticò)*

*Sentenza n. 158 del 14 ottobre 2010*

L'istanza di rimborso a fronte di imposizione di concessione governativa dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia ed intempestiva, in via definitiva, dalla S.C. e reiterata, l'istanza, dopo la sentenza di legittimità, questa deve ritenersi illegittima posto che solo nel giudizio avanti la S.C. il contribuente avrebbe potuto eventualmente far valere la decisione della Corte di Giustizia, questa non potendo poi incidere sull'intervenuto giudicato.

## IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione
Annotazioni
Base imponibile e determinazione delle imposte
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Iscrizioni e rinnovazioni
Libri fondiari
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Tasse ipotecarie
Trascrizioni
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni



**Ipotecarie e catastali - Base imponibile e determinazione delle imposte**

**Terreni ricadenti in comparto lottizzatore - Metodi di stima - Metodo per differenza - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Mangano, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 20 del 01 febbraio 2010*

In presenza di terreni ricadenti in un comparto lottizzatore è applicabile il metodo di stima per differenza (basato cioè sulla determinazione del costo necessario per l'utilizzo del terreno) e non quello comparativo (cioè il valore di mercato) in quanto ogni appezzamento di terreno ha le proprie caratteristiche rispetto alle quali mancano riferimenti certi di confronto.

# **IMPOSTE DIRETTE**

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle società

Imposta locale sui redditi

## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

### VOCE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

### **Irpef - Accertamento e controlli**

**Interposizione fittizia in acquisto di immobile – Accertamento di maggior reddito imponibile a carico del soggetto interposto – Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Estraneità – Onere della prova a carico dell'accertato – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)*

*Sentenza n. 80 del 19 luglio 2010*

La presunzione di cui all'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, opera in modo da invertire l'onere della prova nel senso che pone a carico del soggetto accertato l'incombenza di fornire elementi in grado di superare, sotto il profilo storico ovvero logico, la presunzione di che trattasi. Conseguentemente che la persona interposta, in occasione di trasferimento immobiliare, tra il venditore e l'effettivo acquirente dovrà onerarsi della prova della propria estraneità alla compravendita onde non essere oggetto di pretesa tributaria.

### **Irpef - Accertamento e controlli**

**Accesso - Segnalazione della D.R.E. all'Agenzia delle Entrate – Carattere di prova – Sussiste - Limiti**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)*

*Sentenza n. 106 del 16 dicembre 2010*

La segnalazione della D.R.E. all'Agenzia delle Entrate, nel riportare i dati rilevanti della documentazione rinvenuta in sede di accesso presso il contribuente, è idonea a costituire prova in quanto non si limita ad indicare giudizi o convincimenti della A.F., ma riporta fatti risultanti da documenti anche rinvenuti presso terzi, almeno fino a quando di tale documentazione o della loro riproduzione non venga affermata la falsità.

### **Irpef - Accertamento e controlli**

**Accertamento di plusvalenza realizzata da vendita di terreno edificabile – Tassazione separata – Intervenuta conciliazione quanto all' Imposta di Registro - Onere della prova da parte dell'Ufficio – Compete.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)*

*Sentenza n. 106 del 17 dicembre 2010*

E' onere dell'Ufficio comprovare, ai fini del tributo Irpef e della conseguenziale tassazione separata, la plusvalenza asseritamente realizzata a seguito di vendita di terreno fabbricabile dovendo, il sistema processuale tributario, uniformarsi a quello civile e non trovando qui comunque spazio l'aspetto probatorio di natura presuntiva riconducibile alla conciliazione intervenuta ai fini dell'Imposta di Registro versandosi in ipotesi di accordo riguardante una diversa Imposta.

### **Irpef - Accertamento e controlli**

**Imputabilità (pro quota) al socio di una società di capitali del maggior reddito accertato in capo alla società – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)*

*Sentenza n. 141 del 29 dicembre 2010*

Il maggior reddito accertato nei confronti di una società di capitali (a ristretta base sociale), legittimamente può essere imputato al socio.

(Nel caso di specie, il socio opponeva sia il contrasto con gli altri soci e la sua uscita dalla società sia, ma solo in appello, il fatto che all'avviso di accertamento allo stesso notificato non fosse allegato il P.V.C. della Guardia di Finanza che aveva dato luogo all'accertamento nei confronti della società stessa. Questa seconda eccezione essendo stata sollevata soltanto

in sede di appello non poteva essere accolta mentre l'eccezione sul contrasto con gli altri soci era irrilevante in quanto, il socio stesso, nell'anno cui si riferiva l'accertamento del maggior reddito non denunciato, era amministratore e sarebbe stato irragionevole ipotizzare che egli non avesse partecipato ai maggiori utili realizzati dalla società).

### **Irpef - Agevolazioni ed esenzioni**

**Recupero a tassazione del credito di imposta per l'incremento della occupazione – Art. 7, comma 7, legge 23.12.2000, n. 388 – Limite sanzionatorio per la revoca delle agevolazioni – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)  
Sentenza n. 80 del 24 settembre 2010*

Il limite sanzionatorio previsto per la revoca delle agevolazioni di cui all'art. 7, legge 23.12.2000, n. 388, deve essere rinvenuto sia nelle violazioni non formali sia in riferimento alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione dell'art. 7, comma 7, legge citata, posto che il riferimento ivi reso non consente di ritenere le violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro una fattispecie a sé stante.

### **Irpef - Base imponibile**

**Valore di avviamento realizzato su cessione di azienda e definito ex art. 11, legge 27.12.2002, n. 289 – Inutilizzabilità ai fini delle imposte dirette.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone)  
Sentenza n. 130 del 17 dicembre 2010*

Il valore di avviamento realizzato nella cessione di un'azienda e definito, ai fini dell'imposta di registro, con la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 11 della legge 27.12.2002, n. 289, è stato determinato attraverso un semplice calcolo applicando la maggiorazione del 25% sul valore dichiarato e, non essendo un valore accertato, non può essere utilizzato ai fini delle imposte dirette (S.C., sentenza del 21.02.2007, n. 4057) .

### **Irpef - Crediti d'imposta**

**Credito di imposta per incremento all'occupazione – Cessione di azienda - Richiesta – Legittimazione del cedente – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)  
Sentenza n. 105 del 09 dicembre 2010*

La cessione di azienda comporta la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi quelli di imposta vantati dal cedente nei confronti dell'Erario e tanto comporta che costui rimanga privo di legittimazione a domandare all'Erario medesimo il rimborso dell'imposta.

### **Irpef - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali**

**Emendabilità della dichiarazione dei redditi errata oltre il termine, previsto dall'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 22.7.1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione integrativa – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Totaro)  
Sentenza n. 19 del 19 febbraio 2010*

L'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 22.7.1998, n. 322, prevede l'emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato commesso l'errore. Tuttavia, qualora il contribuente si sia reso conto dell'errore commesso nella dichiarazione presentata per certo un periodo d'imposta oltre il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e più precisamente con il ricevimento dell'avviso bonario che precede l'eventuale iscrizione a ruolo, ha diritto alla ritrattazione dell'errore commesso.

(Nel caso di specie il contribuente aveva commesso l'errore di denunciare nella dichiarazione dei redditi, presentata per via telematica, una plusvalenza da cessione di partecipazioni sociali che però aveva percepito nell'esercizio successivo e per tale esercizio aveva pagato le relative imposte - non pagate nel precedente esercizio. Dell'errore commesso aveva avuto la percezione al momento del ricevimento dell'avviso bonario precedente l'iscrizione a ruolo delle imposte relative alla plusvalenza erroneamente dichiarata. L'Ufficio non aveva accolto la richiesta di annullamento per autotutela dell'iscrizione a ruolo ed il contribuente aveva pagato le imposte richieste delle quali, però, il Giudice tributario aveva ordinato il rimborso).

### **Irpef - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali**

**Emendabilità della dichiarazione – Sussiste -Revoca della dichiarazione di rivalutazione di terreni edificabili – Istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Gianfranceschi)  
Sentenza n. 87 del 12 novembre 2010*

Dalla uniforme giurisprudenza della S.C. che ritiene emendabile e ritrattabile la dichiarazione dei redditi in quanto atto non negoziale né fonte o titolo di obbligazione tributaria, ma mera esternazione di scienza, costituente solo un atto del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, senza effetti preclusivi di rettifiche di errori pregiudizievoli per il contribuente, discende che anche la dichiarazione di rivalutazione di terreni edificabili è dichiarazione tributaria ritrattabile. Pertanto, la dichiarazione di rivalutazione di terreni edificabili può essere ritrattata dal contribuente il quale può richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata

### **Irpef - Oneri deducibili**

**Rendita vitalizia corrisposta quale corrispettivo della rinuncia all'usufrutto uxorio – Onere deducibile – Non è tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)  
Sentenza n. 26 del 22 aprile 2010*

La rendita vitalizia che sia stata costituita a favore di soggetto che aveva rinunciato al diritto di usufrutto uxorio non risultando, dal contratto, trattarsi di rendita derivante da un onere relativo ad una donazione modale, ma solo del corrispettivo della rinuncia all'usufrutto, non può essere considerata "onere deducibile" di cui all'art. 10 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, e l'esclusione dalla deducibilità dal reddito può, legittimamente, essere effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 ter, comma 2, lett. c), d.P.R. 29.9.1973, n. 600.

### **Irpef - Redditi di impresa (regime ordinario)**

**Perdite su crediti – Criteri applicativi – Art. 66, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Rapporti con operatori stranieri – Certezza della perdita – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 112 del 12 novembre 2010*

Ai fini del ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negative del reddito di impresa non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente adoperato per conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore, essendo bastevole che la perdita resulti documentata in modo certo e preciso atteso che per l'art. 66, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, le perdite sono deducibili, oltre che quando il debitore sia assoggettato a

procedura concorsuale, anche quando le perdite in questione resultino, appunto, da elementi certi e presisi. In particolare, nei rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore dovendosi invece aver riguardo alle convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore medesimo ed idonee a perseguirlo per il pagamento del debito.

### **Irpef - Redditi di lavoro autonomo**

**Cartella esattoriale – Mancato adeguamento dei redditi dichiarati al contributo diretto lavorativo – Art. 11 bis, comma 1., d.l. 19/09/1992, n.384 – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)  
Sentenza n. 37 del 23 aprile 2010*

Le ipotesi di esonero dal contributo diretto lavorativo di cui all'art. 11 bis, comma 1, d.l. 19/09/1992, n.384 convertito in legge 14/11/1992, n.438 sono tassativamente previste dai commi 2° e 3°, articolo e d.l. citati, e non è quindi consentito al giudicante crearne ulteriori sulla base di circostanze di fatto non prese in considerazione dalla legge. Conseguisce l'onere probatorio del contribuente al fine di escludere la presunzione di sussistenza di maggior reddito tassabile, con presentazione di domanda di esonero o di documenti da intervenire nei termini di legge.

### **Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

**Indennità di buonuscita – Riliquidazione dell'imposta - Istanza di rimborso – Presentazione oltre il termine di decadenza – Legge 27.04.1989, n. 154 – Illegittimità – Non sussiste.**

*CTC Firenze, Collegio 4 (Pres. Russo, Est. Pellegrino)  
Decisione n. 624 del 01 luglio 2010*

Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso quale assegnato dagli artt. 4 e 5, legge 26.09.1985, n. 482 non è sanzionato a pena di decadenza, anche in quanto prorogato dall'art. 2 bis, legge 27.04.1989, n. 154. Conseguisce che la proposizione, oltre il termine previsto, dell'istanza de qua per il rimborso dell'Irpef trattenuta sull'indennità di buonuscita, previa riliquidazione dell'imposta, non è preclusa in riferimento al quadro normativo che sol presuppone la avvenuta definizione del rapporto.

### **Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

**Somma corrisposta “una tantum” da un Fondo di Previdenza Complementare Personale di una banca in sostituzione di un vitalizio – E' reddito di lavoro dipendente tassabile a norma dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 22.12.1986, n. 917**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)  
Sentenza n. 136 del 10 dicembre 2010*

La somma corrisposta “una tantum”, dal Fondo di Previdenza Complementare per il personale di una banca, ad un ex dipendente della stessa banca, in luogo di un vitalizio, rientra nella categoria dei redditi da lavoro dipendente e, pertanto, non può essere che tassata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

### **Irpef - Redditi diversi**

**Cessione di terreno, destinato alla realizzazione di un parco fin dal momento in cui è pervenuto al contribuente per successione – Realizzo di plusvalenza – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Gerardi)  
Sentenza n. 48 del 15 aprile 2010*

Ai fini del realizzo di plusvalenze, la cessione di un terreno destinato alla realizzazione di un parco fino dal momento in cui lo stesso terreno è pervenuto al venditore per successione, non rientra nella previsione dell'art. 81, comma 1, lett. b, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (nel testo ante riforma 2004).

#### **Irpef - Redditi prodotti in forma associata**

**Imputabilità ai soci di una società di capitali, a ristretta base sociale, del maggior reddito accertato – Necessità della dimostrazione della disponibilità da parte dei soci dei mezzi finanziari derivanti dalla distribuzione dei maggiori redditi accertati – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)  
Sentenza n. 128 del 08 settembre 2010*

Il principio della automatica traslazione di ricavi non contabilizzati dalla società di capitali, a ristretta base sociale, ai soci come reddito imponibile ai fini Irpef, non può trovare automatica ed acritica applicazione. La ristretta base sociale, infatti, costituisce soltanto il fatto noto alla base della presunzione di distribuzione che però deve essere avvalorata da altri elementi indiziari che consentano di risalire al fatto ignoto che è l'effettiva distribuzione dei maggiori utili accertati (S.C. sent. 17.06.2009, n. 14046; sent. 24.04.2009, n. 9519).

#### **Irpef - Regimi speciali di tassazione**

**Premi di risultato - Tassazione separata – Non sussiste - Criteri determinativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Betti)  
Sentenza n. 218 del 06 dicembre 2010*

I premi di risultato non usufruiscono della tassazione separata anche se erogati nell'anno successivo a quello cui i risultati si riferiscono posto che siffatto regime fiscale deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in successivo periodo di imposta è fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione ed anche in considerazione che è la natura stessa degli emolumenti che comporta l'erogazione nel successivo esercizio rispetto a quello di riferimento.



## IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Conferimenti d'azienda
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Determinazione dell'imposta – settori particolari
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Enti non commerciali
Operazioni straordinarie: fusioni di società
Operazioni straordinarie: scissioni di società
Operazioni straordinarie: trasformazione di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Paesi a fiscalità privilegiata
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Regimi opzionali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Riscossione e versamento
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Società ed enti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Trust
Violazioni e sanzioni

### **Ires - Accertamento e controlli**

**Plusvalenza su cessione di azienda accertata sulla base del valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro – Legittimità – Sussiste – E' onere del contribuente dimostrare una diversa plusvalenza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Magnesa)  
Sentenza n. 15 del 15 febbraio 2010*

L'Amministrazione Finanziaria, ai fini dell'accertamento di una plusvalenza, può, legittimamente, utilizzare il valore di mercato a sua volta accertato in via definitiva per l'applicazione dell'imposta di registro ad una cessione di beni o alla cessione di una azienda, restando a carico del contribuente l'onere di vincere la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato mediante la prova desumibile dalle risultanze contabili o da altri elementi (S.C., Sentenza 21.2.2007, n. 4057).

### **Ires - Base imponibile**

**Affitto di azienda stipulato tra due società, una società di persone (concedente l'affitto di azienda) e l'altra società di capitali (affittuaria) nelle quali risultano, tra gli altri, presenti alcuni soggetti soci in ambedue le società - Operazione elusiva - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Calvori)  
Sentenza n. 16 del 14 gennaio 2010*

Non può essere ritenuta un'operazione elusiva la concessione in affitto della propria azienda da parte di una società di persone ad una società di capitali anche se alcuni soci sono presenti, tra gli altri, in ambedue le società. Conta, infatti, che si tratti di due società diverse, una società di persone e l'altra società di capitali, che il contratto di affitto sia stato sottoscritto da persone diverse in rappresentanza delle due società e che le due società proseguano in due diverse attività (immobiliare la concedente l'affitto ed industriale l'affittuaria) oltre alla considerazione che l'affitto pagato dall'affittuaria costituisce, per questa, un costo mentre lo stesso importo e' confluito come ricavo nella società che ha concesso l'affitto.

### **Ires - Base imponibile**

**Art. 88, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)  
Sentenza n. 14 del 21 gennaio 2010*

L'art. 88, TUIR, non opera distinzione alcuna tra contributi in conto capitale ed in conto impianti, ma unicamente distingue tra contributi finalizzati all'acquisto di beni ammortizzabili e gli altri.

### **Ires - Base imponibile**

**Vendite effettuate in un esercizio e provvigioni, su quelle vendite, corrisposte ed imputate ai costi di un successivo esercizio in cui, per patto espresso, fra la società mandante e la mandataria vengono incassati i corrispettivi delle stesse vendite - Costi non di competenza - Non sono tali.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Baldini)  
Sentenza n. 6 del 28 gennaio 2010*

L'art. 1748, comma 4, C.C., consente che il mandante ed il mandatario possano sottoscrivere un patto per il quale la provvigione dell'agente maturi al momento dell'incasso del corrispettivo delle vendite. Detto patto comporta che il costo delle provvigioni sia di competenza dell'esercizio in cui queste vengono pagate ed in quello stesso esercizio e nella stessa misura esse diventano ricavi per l'agente.

### **Ires - Base imponibile**

**Determinazione induttiva dei ricavi prendendo a campione fatture di acquisto ed individuando le percentuali di ricarico attraverso una media aritmetica semplice sui prezzi unitari – Metodologia di calcolo inadeguata – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 7 del 04 febbraio 2010*

Risulta inadeguata la metodologia utilizzata dall'Ufficio il quale, per determinare induttivamente i ricavi, utilizzando la contabilità di magazzino suddivideva le merci vendute in numerose categorie e individuava il costo delle merci vendute prendendo a campione fatture di acquisto, calcolando poi le percentuali di ricarico con una media aritmetica semplice dei prezzi unitari, senza tenere conto che nel settore (metalli) si verificava una continua fluttuazione dei prezzi delle materie prime.

### **Ires - Base imponibile**

**Deposito contrattuale – Imponibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Pellegrino)*

*Sentenza n. 16 del 23 marzo 2010*

La figura del “deposito contrattuale” costituisce, se non necessariamente una mera fictio, di sicuro una asserzione immotivata, insufficiente a giustificare la deroga al principio secondo cui le somme incassate o comunque entrate, anche attraverso effetti cambiari, nella disponibilità del contribuente, rappresentano poste positive del reddito del contribuente stesso.

### **Ires - Base imponibile**

**Principio di derivazione dal conto economico – Esposizione nel conto economico di maggiori rimanenze anziché di maggiori ricavi – Esclusione di effetti sul reddito imponibile – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)*

*Sentenza n. 109 del 25 ottobre 2010*

La errata contabilizzazione di minori ricavi e la contemporanea errata contabilizzazione di maggiori rimanenze, non determinano effetti sul conto economico dell'esercizio e, di conseguenza, non alterano il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

**Deducibilità di quote di ammortamento di beni non direttamente strumentali per l'impresa e locati a terzi - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Est. Capurso)*

*Sentenza n. 2 del 11 gennaio 2010*

Ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento di beni materiali ai sensi dell'art. 67 (ora 102) del d.P.R. 22.12.1986, n.917, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, dovendo peraltro escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene e attività aziendale nell'ipotesi in cui i suddetti beni siano locati a terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell'attività aziendale (Corte di Cassazione, sentenza 18.02.2009, n.3858).

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

**Mancata imputazione al conto economico dei contributi statali per il ripiano delle perdite di esercizio - Art. 55, terzo comma, lett. b), d.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Tassabilità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. D'Amelio)  
Sentenza n. 26 del 19 marzo 2010*

Quanto alla tassabilità dei contributi statali erogati per il ripiano delle perdite di esercizio, ne va affermata la legittimità in mancanza di espressa previsione normativa che tale tassazione escluda, dovendosi al riguardo considerare come questi siano sottoposti a tassazione Ires in ragione della previsione di cui all'art. 53, terzo comma, lett. b), d.P.R. 22/12/1986, n.917, che individua tra le sopravvenienze attive i proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità non espressamente qualificati come contributi in conto esercizio.

**Ires - Determinazione dell'imposta**

**Costi di manutenzione straordinaria sostenuti dal locatario di immobile ad uso commerciale – Inerenza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)  
Sentenza n. 31 del 11 maggio 2010*

Gli articoli 1576, 1609 e 1621, cod. civ., pongono a carico del locatore le spese di manutenzione straordinaria degli immobili condotti in locazione. Tali norme sono, tuttavia, derogabili, mediante accordo tra le parti, con patto in deroga a forma libera. Pertanto la documentata sussistenza di tali patti tra locatore e locatario rendono i costi sostenuti dal locatario, per le manutenzioni straordinarie di un immobile utilizzato per la propria attività commerciale, inerenti e deducibili.

(Nel caso di specie, si trattava dell'allestimento di locali, per una attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento di importanti marche, in modo da offrire al pubblico una certa uniformità nei locali in cui veniva offerta la vendita di quei prodotti).

**Ires - Determinazione dell'imposta**

**Atto di cessione di ramo d'azienda che non comprende marchio, magazzino merci, linee di prodotti e personale qualificato – Simulazione di cessione di contratto di locazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Baldini)  
Sentenza n. 32 del 11 maggio 2010*

Un contratto di cessione di un ramo di azienda è un atto simulato di cessione di un contratto di locazione quando nel contratto di cessione di ramo di azienda non viene compresa la cessione del marchio, delle merci, delle linee di prodotti ed il trasferimento del personale qualificato. Di conseguenza, ai fini tributari, se il contratto fosse stato realmente di cessione di ramo di azienda, il margine di utile dell'operazione sarebbe stata una plusvalenza la cui tassazione avrebbe potuto essere suddivisa in cinque esercizi mentre la cessione di un contratto di locazione ha comportato la tassazione del ricavato nell'anno in cui è stato stipulato il contratto.

(Nel caso di specie, il ramo di azienda ceduto era un negozio di vendita al dettaglio di beni di lusso in una prestigiosa via della città e comprendeva soltanto la cessione dei beni mobili esistenti nel negozio e l'avviamento, e non prevedeva il patto di non concorrenza. Infatti la società cedente, dopo pochi mesi, acquistava altro ramo di azienda in una strada vicina, continuando la precedente attività).

**Ires - Determinazione dell'imposta**

### **Spese di rappresentanza e spese di pubblicità – Differenze in funzione degli obiettivi che si intendono raggiungere.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Lilla)  
Sentenza n. 130 del 13 luglio 2010*

Le spese di pubblicità e propaganda, ex art. 74, comma 2, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (ora art. 108, comma 2, dello stesso d.P.R.), sono quelle spese che l'imprenditore sostiene per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto, allo scopo di stimolare la formazione o l'intensificazione della domanda sul mercato. Le spese di rappresentanza, invece, sono dirette ad offrire a persone, direttamente o indirettamente collegate all'impresa, un'immagine positiva dell'impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza.

(Nel caso di specie erano stati compresi tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per i "tester" per far provare ai clienti i colori e le fragranze dei cosmetici e dei profumi nonché i costi sostenuti per cartelloni, cataloghi, finti bottiglioni da vetrina rappresentanti, in forma gigante, le confezioni di profumo o simili ed i costi sostenuti per i beni ceduti gratuitamente ai clienti in sostituzione di beni risultati difettosi, ecc.. Detti costi, essendo finalizzati ad una specifica aspettativa di ritorno commerciale ed in quanto tali, dal Giudice di appello, sono stati ritenuti non spese di rappresentanza, ma spese di pubblicità e propaganda deducibili interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi).

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Indeducibilità dei costi da reato – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)  
Sentenza n. 118 del 10 dicembre 2010*

E' indeducibile il costo che deriva da un fatto qualificabile, anche potenzialmente, come illecito di rilevanza penale con trasmissione alla Procura della Repubblica della "notitia criminis" a carico del contribuente.

(Nel caso di specie, una società di capitali emetteva fatture per operazioni inesistenti allo scopo di ottenere anticipazioni dalla banca. Pertanto, gli interessi e le commissioni bancarie sulle anticipazioni bancarie correlate alle fatture per operazioni inesistenti, avevano dato luogo alla relativa ripresa fiscale).

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Spese per la propaganda di una manifestazione fieristica – Spese di pubblicità – Sono tali.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)  
Sentenza n. 121 del 13 dicembre 2010*

Una impresa che organizza una periodica manifestazione fieristica per la diffusione della moda e, per la promozione di detta manifestazione anche in campo internazionale, sostiene spese quali quelle per i viaggi e l'alloggio di giornalisti e delle personalità invitate a parteciparvi al fine di darle lustro e focalizzare su di essa l'attenzione generale, non possono essere qualificate come spese di rappresentanza. Dette spese vanno, invece, considerate come spese correlate alla promozione pubblicitaria della manifestazione. Infatti il prodotto della società organizzatrice della rassegna di moda è la visibilità a livello nazionale ed internazionale che ha immediato riflesso sull'attività economica degli espositori. Visibilità che, appunto, può essere ottenuta con la necessaria pubblicità esplicita nelle più varie ed appropriate forme.

### **Ires – Determinazione dell'imposta**

#### **Spese di pubblicità e spese di rappresentanza – Diversità in funzione dei diversi scopi delle due voci di spesa e diversità del loro trattamento fiscale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 101 del 17 dicembre 2010*

Scopo delle spese di pubblicità è quello di far conoscere un prodotto, ai fini commerciali e di vendita, attraverso i normali canali pubblicitari. Scopo delle spese di rappresentanza è il mantenimento o il miglioramento del prestigio di un'impresa e della sua immagine nei confronti degli utenti dei suoi prodotti o dei suoi servizi. Il trattamento fiscale delle due categorie di costo è previsto dall'art. 108, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Perdite su crediti – Prova documentale ai fini della detraibilità – Necessità.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 101 del 17 dicembre 2010*

Per poter effettuare la detrazione della perdita di un credito è indispensabile una prova documentale della perdita.

(Nel caso di specie, la perdita avrebbe avuto origine dalla rinuncia ad una parte di un credito verso un cliente il quale, a sua volta, avrebbe rinunciato a portare avanti una rivalsa nei confronti della società. In questo caso è mancata la prova della avvenuta transazione).

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Impresa che concede in comodato i propri macchinari e materie prime a terzi ai fini della lavorazione - Ammortamento dei macchinari - Inerenza all'attività dell'impresa proprietaria - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)  
Sentenza n. 143 del 20 dicembre 2010*

Non può essere qualificata come impresa commerciale, ma come impresa industriale, l'impresa che fa produrre a terzi, con propri macchinari, dati in comodato, e con materie prime proprie, i prodotti dalla stessa commercializzati. In tal caso, l'ammortamento dei macchinari spetta all'impresa proprietaria degli stessi.

La S.C., con la sentenza 21.1.2009, n. 1465, ha espresso infatti i seguenti principi:

a) “Un'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie della produzione dove un soggetto conserva la proprietà ed il controllo dei mezzi di produzione affidati a terzi per costruire e fornire i beni richiesti che cedono la propria utilità all'impresa proprietaria e non a quella utilizzatrice”;

b) “La riferibilità di costi ed oneri all'attività (di produzione tramite terzi e di rivendita) complessivamente esercitata ..... Determina come naturale conseguenza la loro inerenza, concetto oggi – come è noto – svincolato dai ricavi dell'impresa e piuttosto collegato alla sua attività”;

c) “I costi – siccome rivolti a fornire utilità alla proprietaria degli impianti concessi in comodato gratuito e non all'utilizzatrice dei medesimi – sono inerenti all'attività propria della comodante così esternalizzata per cui rientrano nel concetto ampio di inerenza riferibile all'attività di impresa in quanto tale e sono pertanto legittimamente deducibili dalla prima”.

### **Ires - Determinazione dell'imposta**

#### **Contratto leasing immobiliare – Costi straordinari deducibili - Decorrenza – Dall'effettivo utilizzo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Ramazzotti)*  
*Sentenza n. 223 del 21 dicembre 2010*

L'inizio dell'ammortamento delle spese straordinarie (qui per contratto di leasing immobiliare) decorre dall'effettivo utilizzo dell'immobile posto che, terminata la fase delle migliorie e degli adattamenti, l'utilizzazione concreta del bene costituisce il riferimento che legittima l'ammortamento dei costi in quanto è solo in tal momento che l'utilità degli stessi si realizza.

### **Ires - Enti non commerciali**

**Associazione senza scopo di lucro - Qualificazione in funzione della specie e delle modalità di svolgimento dell'attività.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. D'Amelio)*  
*Sentenza n. 14 del 14 gennaio 2010*

Un'associazione senza scopo di lucro è esclusa dalla disciplina commerciale se le attività svolte a favore degli associati sono esercitate in conformità alle finalità istituzionali ed in assenza di corrispettivo. Tuttavia tale esclusione non vale quando le prestazioni di servizi o cessione di beni agli associati, questi siano tenuti al pagamento di specifici compensi. A maggior ragione acquista natura commerciale l'associazione quando le prestazioni siano effettuate nei rapporti con terzi estranei contro corrispettivo.

### **Ires - Operazioni straordinarie: fusioni di società**

**Iscrizione nell'attivo del disavanzo di fusione – Riconoscimento maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell'operazione di fusione con assoggettamento all'imposta sostitutiva - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*  
*Sentenza n. 45 del 09 aprile 2010*

Nell'operazione di fusione, ai fini fiscali ed in particolare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori che vengono iscritti in bilancio in seguito alla rilevazione di un disavanzo di fusione, la società incorporante o quella risultante dalla fusione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, deve assoggettare detti maggiori valori all'imposta sostitutiva (attualmente come prevista dall'art. 176, comma 2 ter, del d.P.R. 22.12.1986, n. 917).

### **Ires - Periodo d'imposta**

**Costi per manutenzione periodica dei macchinari - Compensi periodici - Competenza - Sussiste - Requisiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)*  
*Sentenza n. 91 del 15 luglio 2010*

Il compenso periodico previsto dall'art. 76, comma 7, ultimo periodo, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, per la manutenzione di determinati beni non deve essere necessariamente costituito da un canone fisso posto che la norma richiede solo il requisito della periodicità del compenso.

### **Ires - Società di comodo**

**Disapplicazione dell'art. 30, comma 1, legge 23.12.1994, n. 724 – Necessità della dimostrazione della situazione che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*  
*Sentenza n. 95 del 24 settembre 2010*

Non è sufficiente l'invocazione della "crisi del settore" per ottenere la disapplicazione dell'art. 30, comma 1, della legge 23.12.1994, n. 724 (società di comodo), ma è necessario fornire la prova della straordinarietà della situazione che ha impedito il conseguimento di ricavi.



## IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

### VOCE

Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Deduzioni
Determinazione dell'imposta
Doppia imposizione
Eccedenza d'imposta
Eredità giacente
Fusioni di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione ordinaria
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Scissioni di società
Soggetti passivi
Trasformazione di società

### **Ilor - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzione decennale – Subentro di altro soggetto nell' impresa – Spettanza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)*

*Sentenza n. 77 del 24 settembre 2010*

Il subentro nell'impresa (che già goda di esenzione decennale Ilor) da parte di nuovo soggetto rispetto a quello originario e di cui è continuata la attività non fa mancare il requisito di novità e dunque spettante la agevolazione in questione.

### **Ilor - Eccedenza d'imposta**

#### **Prescrizione del credito - Decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 10 del 08 gennaio 2010*

La prescrizione di un credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non decorre dal riconoscimento implicito del credito derivante dalla mancata contestazione entro il termine previsto per l'accertamento, ma, come e' stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 27.02.2007, n.2687) "la decorrenza del termine prescrizionale inizia a decorrere con la presentazione della dichiarazione stessa, senza che l'esercizio del diritto possa considerarsi impedito o sospeso nell'arco di tempo in cui può essere esercitato il potere di cui all'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n.600".

# **FINANZA LOCALE**

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sugli immobili

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

# IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

## VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Invim decennale e imposte straordinarie
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

**Invim - Accertamento e controlli**

**Rettifica valore finale - Esigenza di accertamento motivato - Sussiste - Avviso di liquidazione - Diversità.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Mariotti, Est. Ciappei)  
Sentenza n. 10 del 12 febbraio 2010*

Quanto al tributo Invim, la rettifica del valore finale dell'immobile deve intervenire con avviso di accertamento in rettifica e con motivazioni sul valore venale dell'immobile, a differenza dell'avviso di liquidazione ove l'Ufficio deve provvedere alla determinazione automatica del valore del bene sulla base della rendita catastale risultante al momento del rogito.

**Invim - Base imponibile**

**Rettifica del valore finale – Genericità dei motivi della ripresa - Esigenza di specifica motivazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Dinisi, Est. Tucceri Cimini)  
Sentenza n. 20 del 28 aprile 2010*

I riferimenti generici ai prezzi medi di mercato ed ai valori dichiarati per terreni simili nel triennio non sono sufficienti ed idonei a motivare l'atto ed impediscono ai destinatari la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'Ufficio per adottare la rettifica.

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Agevolazioni ed esenzioni**

**Esenzione per automezzi che espongono il nome dell'impresa che li utilizza per il trasporto delle proprie merci - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 21 del 21 gennaio 2010*

Sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità gli automezzi che espongono il nome dell'impresa che li utilizza per il trasporto delle proprie merci. Infatti l'esenzione da detta imposta e' prevista soltanto per gli autotrasportatori.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Dazzi, Est. Caldini)  
Sentenza n. 37 del 01 marzo 2010*

L'imposta sulla pubblicità deve essere calcolata sull'intera superficie del fascione qualora la scritta pubblicitaria non abbia una separazione grafica rispetto all'altra.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Art. 5, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Diffusione mediante “fascioni” pubblicitari – Sussiste – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)  
Sentenza n. 109 del 17 dicembre 2010*

A mente dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari mediante “fascioni” essendo del tutto irrilevante la figura geometrica adottata dal mezzo pubblicitario anche indipendentemente dai messaggi che il mezzo stesso diffonde, comunque precisandosi che è tassabile la sola superficie che circonda il messaggio che non può essere estesa anche alle strutture di mero supporto strumentale prive di effetto pubblicitario.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Soggetti passivi**

**Individuazione dell'oggetto – Criteri – Soggetto passivo.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 6 (Pres. Est. Bonanni)  
Sentenza n. 67 del 22 aprile 2010*

A mente dell'art. 5, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, deve ritenersi applicabile l'imposta sulla pubblicità a qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che resulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome od il prodotto dell'azienda. Conseguenza che colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso deve ritenersi soggetto passivo di imposta e tenuto al pagamento in via principale.

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)**

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni



### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Accertamento con adesione – Sospensione dei termini per l’impugnazione – Sussiste in funzione del Regolamento del Comune che disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 26 del 12 aprile 2010*

Con riferimento alla Tia, ogni Comune può avvalersi della propria potestà regolamentare per disciplinare i termini procedurali dell’accertamento con adesione. Pertanto, il Regolamento comunale può prevedere che dalla notifica della comunicazione di rigetto riprendono a decorrere i termini per l’impugnazione degli atti di accertamento, stabilendo quindi la cessazione anticipata della sospensione, già prevista in via ordinaria in un periodo di novanta giorni.

### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Tia – Lesione del diritto alla contestazione per mancata conoscenza della qualifica professionale dei rilevatori - Supplenza dell’accesso alla presenza della parte – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Caldini)  
Sentenza n. 70 del 09 settembre 2010*

Non sussiste la lesione del diritto alla contestazione da parte del contribuente in materia Tia allorché si lamenti la mancata conoscenza della qualifica professionale dei verificatori posto che tale diritto ben poteva essere praticato in costanza di accesso reso alla presenza della parte privata.

### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Cartella esattoriale non preceduta da notifica dell’accertamento – Art. 71, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 - Nullità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)  
Sentenza n. 111 del 17 dicembre 2010*

Non ha luogo né fondamento l’eccezione di nullità della cartella esattoriale promanata dal Comune quanto alla Tarsu ove non preceduta da notifica di accertamento posto che la tassa in questione cade sugli immobili che, per loro natura e funzione, restano immutabili e dunque non necessitano di replica di denuncia annuale, che, come tale, è soggetta a controllo e verifica da parte del Comune. Per altro verso, il mutamento dei parametri ed i criteri di determinazione della tassa, ove intervenuti, non dipendono da scelte discrezionali dei Comuni, ma sono il risultato di pubbliche delibere assembleari, e quindi da intendersi legalmente conosciute da tutti, con le quali può essere legittimamente modificato il regolamento comunale.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

**Presunzione legale di produzione rifiuti - Inidoneità dei locali a produrre rifiuti - Non applicabilità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Mangano, Est. Calvori)  
Sentenza n. 21 del 01 febbraio 2010*

Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che può tuttavia essere superata se il contribuente prova l’inidoneità dei locali a produrre i rifiuti medesimi e non la semplice inutilizzazione di fatto maturata per decisione soggettiva dello stesso occupante.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Tarsu (ora Tia) – Occupazione o conduzione di locali – Misura della tariffa: quota fissa e quota variabile – Determinazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Calvori)  
Sentenza n. 21 del 11 marzo 2010*

La Tariffa Igiene Ambientale viene applicata non solo sul presupposto del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico bensì e soprattutto sul presupposto dell'occupazione o della conduzione di locali. La tariffa è composta di due parti: una così detta "quota fissa" ed una "quota variabile". La "quota fissa" copre i costi per i servizi riguardanti i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza che vanno a beneficio della collettività nel suo insieme e deve essere assolta da chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ove possano essere prodotti rifiuti. La "quota variabile", vista l'impossibilità di misurare la quantità di rifiuti domestici o non domestici obbligatoriamente conferibili alla privativa comunale, è determinata dai Comuni con l'applicazione di un sistema presuntivo. Sulla quota variabile l'ente locale può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati (assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deliberata dal Comune) che il produttore dimostri di aver avviato a recupero a mezzo di soggetti a ciò abilitati.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Ambito interpretativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini)  
Sentenza n. 57 del 04 maggio 2010*

L'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, deve essere interpretato nel senso che l'ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate dal produttore instaura una vera e propria causa di esenzione dal tributo, con la conseguenza di non imponibilità di quelle superfici.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Locali e relative pertinenze nei quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti in proprio – Assoggettamento alla Tia - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)  
Sentenza n. 35 del 14 giugno 2010*

Ai sensi della normativa statale che regola attualmente la materia (d.lgs. 03.04.2006, n. 152), non sono assoggettabili alla Tia i locali e relative pertinenze ove vengono prodotti i rifiuti speciali, nell'esercizio della specifica attività esercitata da un'impresa e vengono da essa smaltiti in proprio. Sono, invece, assoggettati alla Tia tutti quei locali o aree aziendali ove non viene svolta alcuna attività produttiva (mensa, servizi igienici, spogliatoio, uffici, ecc.).

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Assoggettabilità alla Tia in funzione della distanza in linea d'aria (raggio drenante) tra l'abitazione dell'utente o il limite della sua proprietà ed il punto di raccolta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)  
Sentenza n. 48 del 19 luglio 2010*

L'assoggettamento alla Tia (Tariffa di Igiene Ambientale, introdotta dall'art. 49, d.lgs. 05.02.1997, n. 22, in sostituzione della Tarsu) è determinato dai regolamenti comunali in funzione delle zone e delle distanze tra le abitazioni o il limite della proprietà ed il punto di raccolta dei rifiuti. In generale la distanza tra l'abitazione o il limite della proprietà ed il

punto di raccolta viene misurata non con il percorso che deve essere fatto per raggiungere il punto di raccolta dei rifiuti, ma in linea d'aria con il criterio del "raggio drenante", inteso come il segmento che lega l'utente al punto di raccolta.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Occupazione o detenzione di aree scoperte – Assoggettamento al tributo – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 106 del 12 ottobre 2010*

Un'area scoperta è assoggettabile alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) a condizione che la sua utilizzazione sia tale da determinare una produzione di rifiuti e che ciò sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Situazioni già regolate da accordi fra Anas e concessionario che direttamente provveda alla raccolta e manutenzione piazzole senza possibilità di diverso accesso – d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Esenzione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)*

*Sentenza n. 170 del 29 ottobre 2010*

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, il presupposto della Tarsu non è soltanto l'occupazione delle piazzole di sosta lungo le autostrade situate nel territorio comunale, ma anche l'istituzione e l'attivazione del servizio relativo allo smaltimento rifiuti. Quindi, il concessionario che direttamente provveda allo smaltimento deve intendersi estraneo al tributo.

### **Tarsu - Contenzioso**

#### **Istanza di accertamento con adesione - Regolamento comunale che fa cessare la sospensione per l'impugnazione dell'accertamento al momento della notifica della formale comunicazione di rigetto o del verbale di mancato accordo – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Capurso)*

*Sentenza n. 74 del 30 giugno 2010*

Il Comune che nel Regolamento in materia di Tia ha previsto, in caso di istanza di accertamento con adesione, la cessazione della sospensione per l'impugnazione dell'accertamento al momento della notifica della formale comunicazione di diniego o del verbale di mancato accordo, fonda la sua piena legittimità e competenza con riferimento a quanto disposto dall'art. 113, comma 5, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e negli articoli 21 e 49 del d.lgs. 05.02.1997, n. 22, istitutivo della Tia.

### **Tarsu - Rimborso**

#### **I rimborsi, ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 31.12.1992, n. 546, vanno effettuati entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che dispone il rimborso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 82 del 02 luglio 2010*

Non può essere procrastinato il rimborso dell'imposta disposto dalla sentenza della Commissione tributaria in attesa che venga deciso il ricorso per cassazione. L'art. 68, comma 2, d.P.R. 31.12.1992, n. 546, infatti dispone il rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza e la disposizione vale sia per l'Amministrazione finanziaria che per gli Enti locali.

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Ici - Accertamento e controlli**

#### **Mancata notificazione di classamento e di attribuzione di rendita catastale al concessionario di un'area demaniale – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)*

*Sentenza n. 28 del 12 aprile 2010*

Il concessionario di un'area demaniale è, per disposizione legislativa, il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici. Ne consegue che il classamento e la rendita catastale, che sono gli elementi sui quali viene calcolata l'imposta, devono essere formalmente notificati al concessionario stesso. Soltanto così, infatti, viene assicurata la certezza della loro conoscenza da parte del soggetto obbligato, il quale, in tal caso, può avere la possibilità di produrre eventuali eccezioni e difese. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento notificato al concessionario, senza che allo stesso preventivamente sia stato notificato il classamento e la rendita catastale riferita all'area demaniale avuta in concessione.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzione - Esigenza di dichiarazione apposita - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)*

*Sentenza n. 14 del 22 febbraio 2010*

Ove l'Ici non debba essere corrisposta (qui per sussistenza dei requisiti di ruralità delle unità immobiliari interessate) non è necessaria la apposita dichiarazione da rendersi da parte del contribuente, pena il mancato riconoscimento dell'esonero, essendo bastevole la prova dell'esenzione.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Terreno edificabile di proprietà parrocchiale – Esclusione dall'esenzione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 18 del 11 marzo 2010*

Come disposto dall'art. 7, lett. d), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'Ici i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze, ma un terreno, edificabile ai sensi dell'art. 2, lett. b), dello stesso decreto, seppure di proprietà parrocchiale, non può essere ritenuto un immobile destinato all'esercizio del culto e pertanto va assoggettato all'Ici.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Immobile di proprietà di Ente religioso utilizzato per perseguire i propri fini sociali con l'ausilio di altri Enti – Esenzione – Compete.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 50 del 06 maggio 2010*

Quando il Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'Ici recepisce quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, in tema di esenzione di immobili posseduti da Enti non commerciali, è esente dall'Ici l'immobile di proprietà di un Ente religioso che lo utilizza, senza scopo di lucro, per raggiungere i propri fini istituzionali sociali, verso i quali è rivolto per l'assistenza ed istruzione, con l'ausilio di altri Enti religiosi ai quali ha concesso in comodato l'immobile e che svolgono funzioni di assistenza e istruzione.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Non imponibilità dei fabbricati rurali – Potere del giudice tributario di accertamento del requisito della “ruralità” di un fabbricato iscritto in catasto come non rurale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Pistoia, Sez. 2 (Pres. Est. Romoli)  
Sentenza n. 83 del 22 marzo 2010*

L’art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30.12.2008, n. 207, recita: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, della legge 27.7.2000, n. 212, l’art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 30.12.1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n. 133, e successive modificazioni”. Tale norma interpretativa agisce sul presupposto d’imposta e sul concetto di “fabbricato” ai fini dell’imposizione Ici, escludendolo per gli immobili che possiedano caratteristiche di ruralità, indipendentemente dalla loro iscrizione in catasto. Ne consegue che il giudice tributario deve ritenersi abilitato ad accertare direttamente la ruralità del fabbricato ai fini della assoggettabilità all’Ici (in senso contrario l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 21.08.2009, n. 18565).

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Stabilimento balneare – Concessionario - Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 30 del 23 aprile 2010*

Il privato assume la duplice veste di concessionario del bene demaniale, titolare di un diritto di superficie e di proprietario superficario nel senso che il diritto del concessionario di stabilimento balneare che abbia ricevuto, nell’ambito di concessione demaniale, anche la facoltà di costruire e mantenere sull’arenile una costruzione più o meno stabile, e consistente in vera e propria struttura edilizia od assimilata, integra una effettiva proprietà superficaria sia pur avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modifica, cessazione od estinzione.

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Immobili non ancora ricompresi in piani attuativi di edificazione – Art. 36, comma 2, d.l. 04.07.2006, n. 223 – Sua legittimità – Sussiste – Art.2, comma 1, lett. b), d.l. 30.12.1992, n. 504.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 59 del 25 giugno 2010*

Va confermata la legittimità delle norme di cui al d.l. 04.07.2006, n. 223, in particolare quella dell’art. 36, comma 2, in quanto l’interpretazione fornita dal legislatore con detta norma costituisce interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 30.12.1992, n. 504, attribuendogli un significato compatibile con la sua formulazione letterale.

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Concessione amministrativa su bene appartenente al demanio marittimo – Assoggettamento al tributo – Indagine di fatto del giudice di merito – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Meocci)  
Sentenza n. 87 del 11 agosto 2010*

Ai fini della soggezione Ici su immobili di concessione amministrativa su beni appartenenti al demanio marittimo (qui stabilimenti balneari), per stabilire se il provvedimento amministrativo sia costitutivo del diritto reale di superficie o di diritti aventi natura

obbligatoria, risulta decisiva la complessiva interpretazione dell'atto – di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto - che deve essere condotta alla stregua del suo contenuto e delle clausole in cui si articola.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Area soggetta ad utilizzazione edificatoria – Sussiste – Estendibilità del principio ad Iva e Imposta di Registro.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)*

*Sentenza n. 104 del 12 novembre 2010*

E' soggetta ad imposizione Ici l'area soggetta ad utilizzazione edificatoria essendo bastevole, a mente della legge 02.12.2005, n. 248, e d.l. 04.07.2006, n. 223, che l'area in questione sia inserita nello strumento urbanistico generale ed il principio è a valere anche ai fini Iva ed imposta di Registro.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Area fabbricabile quale pertinenza di fabbricato industriale – Necessità dell'esistenza di un vincolo funzionale rispetto al fabbricato industriale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Ramazzotti)*

*Sentenza n. 205 del 22 novembre 2010*

Ai fini dell'Ici, può essere considerata pertinenza di un fabbricato industriale un'area fabbricabile solo se viene dimostrato e dichiarato il suo vincolo funzionale al fabbricato, altrimenti l'area, in quanto utilizzabile a scopo edificatorio, deve essere assoggettata all'Ici.

### **Ici - Base imponibile**

**Assoggettabilità all'imposta degli stabilimenti balneari – Sussiste – Determinazione della base imponibile da parte del Comune – Legittimità – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 26 del 11 marzo 2010*

L'assoggettabilità all'Ici degli stabilimenti balneari deriva da quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, 504 che, con effetto dal 1° gennaio 1998, include tra i soggetti passivi dell'imposta i titolari del diritto di superficie che è attribuibile al concessionario dell'area demaniale al quale è concesso di edificare o mantenere su di essa lo stabilimento. Inoltre, va tenuto conto che, con effetto dal 1° gennaio 2001, nel secondo comma del succitato art. 3, vengono espressamente compresi tra i soggetti passivi i concessionari di aree demaniali. Quanto alla determinazione della base imponibile, qualora lo stabilimento balneare non sia iscritto in catasto nella giusta categoria alla quale dovrebbe appartenere e cioè nella categoria D, la base imponibile va calcolata in base ai dati contabili ed in mancanza di questi il Comune non può che ricorrere, legittimamente, alla determinazione di parametri equi e congrui prendendo a base la rendita catastale attribuita nell'anno 1986.

### **Ici - Base imponibile**

**Stabilimento balneare non iscritto in catasto, ma classificabile in categoria "D" – Necessità della società che gestisce lo stabilimento di fornire al Comune le scritture contabili – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Quattrocchi, Est. Pellegrini)*

*Sentenza n. 121 del 08 settembre 2010*

Uno stabilimento balneare non iscritto in catasto è classificabile nel gruppo catastale “D”. Pertanto la società che lo gestisce deve fornire al Comune le scritture contabili dalle quali si possa determinare il valore dello stabilimento, non essendo ammissibile che sottraendosi agli obblighi di accatastamento e di collaborazione contabile si possa sfuggire all’applicazione di qualunque imposta, Ici compresa.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Variazione rendite catastali per immobile già censito – Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Russo, Est. Bardi)*  
*Sentenza n. 196 del 17 dicembre 2010*

La variazione di rendita di immobile già censito con attribuzione di rendita ha carattere dichiarativo e quindi la nuova rendita trova applicazione retroattiva a far tempo dal momento in cui le modifiche materiali, causa ed origine della variazione, sono state apportate.

### **Ici - Dichiarazione**

#### **Applicabilità della sanzione per omessa dichiarazione per ogni anno di imposta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)*  
*Sentenza n. 105 del 17 dicembre 2010*

L’obbligo, imposto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta permane finché la denuncia o la variazione non sia stata comunicata, conseguendo che l’inosservanza impone che per ogni violazione perpetrata vi sia rinnovazione per ogni periodo di imposta e quindi per ogni anno relativo alle ridette omissioni, con susseguente applicazione di distinte sanzioni.

### **Ici - Soggetti passivi**

#### **Concessionario di spazio demaniale - Soggettività passiva al tributo a far tempo dal 1.01.2001 - Art. 158, legge 23.12.2000, n. 388 - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)*  
*Sentenza n. 30 del 01 febbraio 2010*

Tra i soggetti passivi di imposta Ici l’art. 3, comma 2, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 18, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, annovera anche il concessionario di aree demaniali, ma occorre precisare come il ridetto concessionario assuma la soggettività passiva solo a far tempo dal 1.01.2001 in aderenza al principio generale contemplato dall’art. 158, legge 23.12.2000, n. 388 in quanto siffatta disposizione ha portata innovativa, come peraltro confermato dalla Circolare del 07/03/2001 n. 3 - Min. Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

### **Ici - Soggetti passivi**

#### **Versamento del tributo su edifici insistenti su area in concessione demaniale – Diritto di superficie – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)*  
*Sentenza n. 98 del 15 settembre 2010*

Quando la concessione di aree demaniali comporta la facoltà di edificare, il diritto del concessionario sulle costruzioni realizzate nel periodo di durata della concessione ha elementi identici al diritto di superficie ex artt. 952 e 953, cod. civ., e quindi il concessionario, anche ex art. 58, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, deve ritenersi soggetto passivo del tributo Ici.



**Ici - Soggetti passivi**

**Stabilimento balneare – Concessione – Implicita concessione anche del diritto di superficie – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)*

*Sentenza n. 102 del 13 dicembre 2010*

Non appare possibile presumere che l'atto di concessione per l'esercizio di stabilimento balneare implicitamente rechi anche la assegnazione di un diritto di superficie, questa insorgendo solo se espressamente menzionata e regolata dallo stesso atto di concessione.

## IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Irap – Dichiarazione**

**Tardiva presentazione della dichiarazione integrativa resa a correzione di errore commesso in quella originaria – Art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 22.07.1998, n.322 - Rilevabilità ex officio da parte del giudice – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Capurso, Est. Lensi)  
Sentenza n. 64 del 08 aprile 2010*

L'inosservanza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a correzione di errore contenuto in quella originariamente presentata non versa in ipotesi di eccezione rilevabile ex officio dal giudice in quanto l'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 22.07.1998, n.322 non prevede la tardiva presentazione a pena di decadenza.

### **Irap - Presupposto dell'imposta**

**Elementi per individuare la sussistenza di un'autonoma organizzazione quale presupposto dell'Irap.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Calvori)  
Sentenza n. 19 del 10 febbraio 2010*

La sussistenza di una autonoma organizzazione nell'attività professionale va individuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- che l'attività venga svolta con l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti con modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Non rileva invece l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche (per esempio: consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell'assolvimento agli obblighi fiscali) e la presenza di tirocinanti, in quanto l'attività da questi svolta è funzionale alle esigenze formative del tirocinante stesso;
- utilizzo di beni strumentali che eccedano, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività;
- la disponibilità di uno studio, ma solo quando questo sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità sia, in definitiva, di rendere più efficace o produttiva l'attività.

### **Irap - Presupposto dell'imposta**

**Attività professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione anche se esercitata in una stanza concessa in comodato da altro professionista – Presupposto per l'applicazione dell'imposta – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Quattrocchi, Est. Ramazzotti)  
Sentenza n. 61 del 10 giugno 2010*

Ai fini della assenza del presupposto per l'applicazione dell'Irap, presupposto consistente nell'autonoma organizzazione, è necessario che il professionista svolga la sua attività professionale personalmente, senza l'ausilio di dipendenti, con attrezzature consistenti in mobili per ufficio, telefono, automezzo e personal computer, cioè con impiego di mezzi-beni strumentali di minima portata (beni che potrebbero costituire la dotazione di una comune famiglia), sussistendo l'autonoma organizzazione nella presenza di persone idonee e in grado, non soltanto di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione da quella dell'organizzatore.

### **Irap - Presupposto dell'imposta**

**Autonoma organizzazione in grado di amplificare l'opera del lavoratore autonomo e di sganciare l'attività dell'organizzazione da quella dell'organizzatore – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Lilla)*

*Sentenza n. 128 del 13 luglio 2010*

Sussiste l'autonoma organizzazione, quale presupposto dell'Irap, ogni qualvolta questa, anche in assenza del lavoratore autonomo abbia una propria capacità di remunerare, organizzare ed utilizzare, per il conseguimento dei propri fini, fattori della produzione altrui. Occorre cioè che l'organizzazione, in quanto effettivamente autonoma, sia in grado di personalizzare l'attività svolta e di produrre ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante e, quindi, aggiungendo un "quid pluris" a quanto realizzabile attraverso l'auto-organizzazione del solo lavoro personale del lavoratore autonomo.

### **Irap - Presupposto dell'imposta**

**Dottori Commercialisti – Incarichi professionali differenziati – Apporto personalistico e struttura organizzativa - Unitarietà – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)*

*Sentenza n. 150 del 24 settembre 2010*

Tutte le prestazioni produttive di reddito svolte da professionista – qui, dottore commercialista - nell'esercizio della sua attività debbono considerarsi unitariamente, cioè quale risultato di una stessa attività professionale il cui esercizio sia condizionato dall'iscrizione in un Albo. Quindi, il presupposto applicativo dell'Irap deve essere unico, a differenza delle prestazioni che, costituendo l'oggetto della attività professionale, possono essere diverse.

### **Irap - Presupposto dell'imposta**

**Non debenza dell'imposta già riconosciuta giudizialmente – Iscrizione a ruolo dell'imposta per non corretta compilazione della dichiarazione – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 93 del 13 dicembre 2010*

L'imposta, la cui non debenza sia stata riconosciuta in altro giudizio definitivo, non può essere iscritta a ruolo per il solo fatto della non corretta compilazione della relativa dichiarazione.

### **Irap - Rimborsi**

**Termine per il rimborso di versamenti d'acconto dell'imposta decorrente dal saldo – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)*

*Sentenza n. 91 del 28 ottobre 2010*

La richiesta di rimborso di versamenti d'acconto dell'imposta decorre dal saldo dell'imposta quando il diritto al rimborso di quanto versato per gli acconti derivi da una determinazione dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla debenza o meno (e quindi in ordine all'an) dell'imposta.

Quanto sopra in ossequio alla costante giurisprudenza della S.C. con la quale è stato affermato che "il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38, d.P.R. 29.9.1973, n. 602, decorre, nell'ipotesi di presentazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei

singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti" (fra le tante vedi: Corte di Cassazione, Sent. 20.12.2007, n. 26863).

Nel caso di specie l'Ufficio aveva effettuato la restituzione di somme versate in sede di autotutela conseguente ad una valutazione dello stesso Ufficio in ordine alla insussistenza dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente (quindi in ordine all'an).

## TRIBUTI LOCALI VARI

### VOCE

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

### **Tributi locali vari - Diritto annuale CCIAA**

#### **Diritti camerali - Obbligo di pagamento da parte del liquidatore della società - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)  
Sentenza n. 11 del 22 febbraio 2010*

Il liquidatore di Società deve conoscere e rispettare l'obbligo di pagamento dei diritti annuali camerali sancito dal D.M. 11.05.2001, n. 359, osservato che tale obbligo cessa solo dopo la presentazione del bilancio finale di liquidazione e su specifica istanza di cancellazione da presentare entro il trenta gennaio successivo alla approvazione del bilancio medesimo e ciò anche se la attività risulti antecedentemente cessata.

### **Tributi locali vari - Diritto annuale CCIAA**

#### **Tributi camerali – Presupposti impositivi - Mera iscrizione nei registri camerali – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 46 del 07 giugno 2010*

Ai fini della sussistenza del presupposto impositivo del tributo camerale non è bastevole la mera iscrizione nei relativi registri avendo questa funzione dichiarativa e non costitutiva, ancor più ove si consideri come la mera iscrizione non sia normativamente prevista come presupposto impositivo . Va dunque evidenziato il profilo sostanziale dal quale, ai ridetti fini, probatoriamente risulti che l'unità locale dell'Impresa non sia posta in luogo diverso da quello della sede.

### **Tributi locali vari - Diritto annuale CCIAA**

#### **Obbligo di pagamento del diritto camerale – Cessazione dell'obbligo dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di cancellazione dal registro delle imprese – Cancellazione d'ufficio - Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Benedetti, Est. Scripelliti)  
Sentenza n. 132 del 10 settembre 2010*

L'obbligo di pagamento del diritto camerale è fondato sugli articoli 3 e 4 del D.M. 11.05.2001, n. 359. L'obbligo cessa dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di cancellazione dal registro delle imprese (termine per la presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione). La presentazione della domanda di cancellazione è l'adempimento necessario perché cessi l'obbligo di pagamento del diritto camerale. La cancellazione d'ufficio può avvenire soltanto in presenza delle particolari condizioni di cui all'art. 2 del d.P.R. 23.7.2004, n. 247.

### **Tributi locali vari - Tasse automobilistiche regionali**

#### **Verbale di sequestro di autovettura da parte della Polizia Municipale - Perdita del possesso - Sussiste - Esenzione dal pagamento tassa circolazione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Ramazzotti)  
Sentenza n. 4 del 11 febbraio 2010*

Il verbale di sequestro di autovettura reso dalla Polizia Municipale è attestativo della perdita di possesso e quindi, nel combinato disposto degli artt. 5, trentacinquesimo comma, legge 28.02.1983, n. 53 e 94, Nuovo Codice della Strada, esime dal pagamento della tassa di circolazione.

### **Tributi locali vari - Tasse automobilistiche regionali**

#### **Tasse automobilistiche – Art. 94, C.d.S. – Annotazioni sul P.R.A. – Valenza probatoria – Sussiste – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. D'Amelio)  
Sentenza n. 122 del 14 giugno 2010*

Le innovazioni recate all'art. 94, C.d.S., dalla legge 27.12.1997, n. 449, consentono di conferire valore probatorio alle annotazioni sul P.R.A. trattandosi di documenti di data certa che consentono di accertare il venir meno del possesso o della disponibilità dei veicoli iscritti. Alla stessa stregua debbono considerarsi, per la previsione di responsabilità penale in caso di falsità, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio cui può attribuirsi anche efficacia retroattiva con riferimento a fatti e circostanze pregressi esposti nella dichiarazione qualora questi trovino riscontro in altri documenti.

### **Tributi locali vari - Tassa sui marmi (soppressa)**

#### **Tassa sui marmi – Istanza di rimborso – Spettanza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Monaco)  
Sentenza n. 127 del 23 novembre 2010*

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9\9\2004 ha abolito la c.d. tassa sui marmi quale istituita con legge 15.07.1911, n. 749 essendo questa in contrasto col diritto comunitario per i suoi effetti equivalenti ad un dazio doganale all'esportazione. Conseguenze come il tributo debba essere disapplicato dal Giudice nazionale col riconoscimento del diritto al rimborso del tributo versato.

### **Tributi locali vari - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente**

#### **Contributi a favore di Consorzio di Bonifica - Opere di irrigazione - Art. 24, legge reg. n. 34\1994 - Onere a carico del proprietario dell'immobile - Legittimità - Sussiste - Natura di onere tributario del contributo - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)  
Sentenza n. 93 del 09 luglio 2010*

A mente dell'art. 24, legge reg. n. 34\1994 rientrano nelle opere pubbliche di bonifica anche quelle di irrigazione. E' dunque affidato ai Consorzi (così legittimandosi la pretesa contributiva nei confronti di tutti i proprietari rientranti nel territorio consortile) il compito di valorizzare economicamente il territorio, la sua difesa e la sua conservazione attraverso una costante opera manutentiva, di vigilanza e di tutela delle opere, degli impianti e dei suoi facenti parte del sistema di bonifica. I contributi in questione hanno natura di tributo costituendo oneri reali sui fondi nonché entrate ordinarie e fondamentali per i Consorzi di Bonifica per lo svolgimento delle loro funzioni pubbliche permanenti.

### **Tributi locali vari - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

#### **Deposito temporaneo di rifiuti - Art. 183, comma 1 , lett. "m", d.lgs. 3/04/2006, n.152 - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Est. De Pasquale)  
Sentenza n. 17 del 15 marzo 2010*

Può costituirsi un deposito temporaneo di rifiuti (qui alghe marine raccolte sul litorale) alla sola condizione che il deposito in questione sia temporaneamente istituito nel luogo stesso in



cui i rifiuti sono prodotti. Diversamente e' necessaria idonea autorizzazione in mancanza della quale si prefigura l'ipotesi di discarica abusiva.

# **PROCESSI**

Riscossione

Accertamento imposte

Violazioni e sanzioni

Contenzioso

Rapporti con l'amministrazione finanziaria

# RISCOSSIONE

## VOCE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

**Sequestro conservativo a tutela del tributo - Art. 22, d.lgs. 18.12.1997, n.472 - Differenze di valutazione degli identici presupposti con l'art. 669 bis e segg., cod.proc.civ. - Sussistono.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)  
Sentenza n. 3 del 18 gennaio 2010*

La corretta analisi dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della tutela prevista dall'art. 22, d.lgs. 18.12.1997, n.472, si distacca dagli stessi presupposti in materia di applicabilità delle azioni previste dall'art. 669 bis e segg., cod. proc. civ., avendo il legislatore inteso maggiormente tutelare il credito tributario riconoscendo alla A.F. il potere di richiedere la applicazione delle misure cautelari anche quando il credito sanzionatorio derivi da atto suscettibile di essere modificato dalla stessa A.F. sulla base di deduzioni offerte dal contribuente e di valutazione degli atti già posti in essere quali il P.V.C..

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

**Credito erariale nei confronti di contribuente deceduto – Iscrizione di ipoteca su una quota di un immobile di proprietà del chiamato all'eredità – Onere probatori dell'accettazione dell'eredità a carico dell'Amministrazione Finanziaria.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Capurso, Est. De Caria)  
Sentenza n. 16 del 28 aprile 2010*

Non può essere iscritta ipoteca sulla quota di un immobile di proprietà di un chiamato all'eredità di un contribuente deceduto, debitore verso l'Erario, se prima non è stata accertata l'accettazione dell'eredità da parte dello stesso chiamato. E' infatti onere dell'Amministrazione finanziaria, creditrice del de cuius, di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (Corte di Cassazione, Sent. 11.02.2005, n. 2820). Nel caso di specie il chiamato all'eredità aveva rinunciato all'eredità stessa.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

**Iscrizione di ipoteca su beni compresi nel fondo patrimoniale – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Bandettini)  
Sentenza n. 34 del 27 aprile 2010*

I beni compresi in un fondo patrimoniale, costituito in epoca anteriore alla notifica delle cartelle esattoriali, non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

**Iscrizione ipotecaria a tutela del credito erariale – Omesso avviso di intimazione ad adempiere – Art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Illegittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Pellegrini)  
Sentenza n. 54 del 04 maggio 2010*

L'atto di iscrizione di ipoteca a tutela del credito erariale non è atto dell'espropriazione, ma tende solo a garantire il credito attraverso il diritto di sequela onde sterilizzare l'eventuale trasferimento del bene a terzi e così sottrarlo alla soddisfazione del creditore. Conseguenze come non si ponga il problema della mancata notifica dell'avviso ad adempiere previsto dal 2° comma, dell'art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n. 602.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

**Nullità del “fermo amministrativo” in mancanza di previa notifica del preavviso di fermo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Capurso)*  
*Sentenza n. 64 del 10 giugno 2010*

E' nullo il provvedimento di fermo amministrativo che non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di fermo. La S.C. a sezioni unite, con ordinanza 11.5.2009, n. 10672, ha affermato che il preavviso di fermo "è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo" e "si colloca all'interno di una sequela procedimentale – emanazione del procedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato – finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario: in questa prospettiva il preavviso di fermo svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale".

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

#### **Cartella esattoriale – Iscrizione ipotecaria su immobili conferiti in fondo patrimoniale familiare – Art. 170, cod. civ. – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Benedetti, Est. Fogli)*  
*Sentenza n. 118 del 10 novembre 2010*

L'ipoteca iscritta su beni conferiti in fondo patrimoniale familiare deve ritenersi illegittima ex art. 170, cod. civ., ove le cartelle, delle quali si lamenta il mancato pagamento, abbiano ad oggetto scopi estranei ai bisogni familiari in quanto legittimamente iscrivibile, l'ipoteca, per i soli debiti erariali.

### **Riscossione - Azioni cautelari e conservative**

#### **Iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà del contribuente – Mancata notificazione dell'avviso ad adempiere all'obbligo del pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria – Illegittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Di Rollo)*  
*Sentenza n. 106 del 20 dicembre 2010*

La prescrizione della notificazione dell'avviso ad adempiere l'obbligo di pagamento, di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, per le caratteristiche che la distinguono (adempimento dell'obbligo di pagamento entro un termine perentorio di cinque giorni "se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento"), è limitata al solo caso specifico di procedure di espropriazione forzata e non può estendersi alle azioni cautelari, quali l'iscrizione di ipoteca ed il fermo amministrativo, che non costituiscono atti esecutivi né avvio di procedure di esproprio, ma sono soltanto istituti di natura cautelare a garanzia del credito, al di fuori del procedimento esecutivo forzoso.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

#### **Notificazione a soggetto residente nel Comune – Mancata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, del deposito per l'affissione all'Albo del Comune – Notifica non eseguita – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. De Pasquale, Est. Betti)*  
*Sentenza n. 29 del 27 aprile 2010*

In caso di assenza temporanea del soggetto, residente nel Comune, destinatario della cartella di pagamento, l'affissione nell'Albo del Comune va comunicata allo stesso destinatario, dal notificatore, a mezzo lettera raccomandata A/R. Tale mancato adempimento rende la notifica come non eseguita con la conseguenza dell'illegittimità della effettuata iscrizione ipotecaria.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Notifica a persone giuridiche o società prive di personalità giuridica – Ambito di applicabilità – Artt. 160 e 145, cod. proc. civ..**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 76 del 14 giugno 2010*

Ai fini della notifica della cartella esattoriale a persone giuridiche od a società prive di personalità giuridica l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale, in cui va concettualmente ricompresa anche la sua omessa indicazione, non può dar luogo a nullità ex art. 160, cod. proc. civ. tranne il caso in cui vi sia incertezza sulla individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, qui, appunto, il ruolo, non prevedendo l'art. 145, cod. proc. civ. la necessità di indicazione della persona fisica del rappresentante legale.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Avviso di intimazione per omesso pagamento di cartella esattoriale - Preventiva richiesta di definizione ex art. 12, legge 27.12.2002, n. 289 - Reiezione da parte dell'Ufficio - Esigenza di specifico atto - Sussiste - Art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e art. 6, legge 27.07.2000, n. 212.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)*

*Sentenza n. 114 del 26 luglio 2010*

Per respingere la domanda di condono avanzata dal contribuente occorre che l'Erario notifichi uno specifico atto onde consentirne la possibilità di impugnativa avanti la Giustizia Tributaria contestandone le motivazioni e tanto in applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. h, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e dell'art. 6, legge 27.07.2000, n. 212.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Mancata indicazione della possibilità di ricorso in autotutela – Illegittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Benedetti, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 119 del 10 novembre 2010*

Ove la cartella esattoriale non indichi la possibilità di ricorso in autotutela non può ritenersi nulla ovvero illegittima posto che il d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.02.2008, n. 31, impone esplicitamente, tra le indicazioni aggiuntive, a pena di nullità a far tempo dal 01/06/2008, soltanto l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento della formazione del ruolo.

### **Riscossione - Cartella di pagamento**

**Notifica ex art. 140, cod. proc. civ., con deposito di copia dell'atto nella casa comunale senza l'affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda dell'avviso di legge – Nullità della notifica – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 199 del 18 novembre 2010*

La procedura di notificazione di una cartella di pagamento prevista dall'art. 140, cod. proc. civ., con deposito presso la casa comunale della copia dell'atto, per l'assenza del contribuente, ma senza l'affissione dell'avviso di legge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda, rende nulla la notificazione stessa.

### **Riscossione - Notificazioni**

**Cartella esattoriale – Notifica – Agenzia privata di recapito – Inesistenza – Sussiste.**  
*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 6 (Pres. Est. Bonanni)*  
*Sentenza n. 2 del 07 gennaio 2010*

La notifica degli estremi di una infrazione amministrativa effettuata da una agenzia privata di recapiti, ancorché questa autorizzata a norma dell'art. 29, d.P.R. 29.03.1973, n. 156, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata.

**Riscossione - Riscossione coattiva**

**Avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento - Nullità dell'atto - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Mariotti, Est. Mauceri)*  
*Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2010*

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto - la cartella di pagamento - costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale - l'avviso di mora - notificato (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 25.7.2007, n. 16412).

**Riscossione - Riscossione coattiva**

**Fermo amministrativo - Competenza funzionale del giudice tributario - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Pedroni Menconi, Est. Maracarli)*  
*Sentenza n. 9 del 19 gennaio 2010*

L'atto di preavviso di fermo amministrativo e' equiparabile a quello dell'avviso di mora nel quadro della stessa procedura esecutiva esattoriale e dunque sussiste la competenza del giudice tributario, rimanendo negli altri casi (multe, contributi Inps ecc.) la competenza del giudice ordinario.

**Riscossione - Riscossione coattiva**

**Iscrizione ipotecaria - Art. 50, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 - Preventiva intimazione ad adempiere - Sussiste - Art. 77, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 - Applicabilità all'agente della riscossione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Est. Mangano)*  
*Sentenza n. 26 del 01 marzo 2010*

L'art. 50, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 va interpretato nel senso della applicabilità anche all'iscrizione ipotecaria dell'art. 77, decreto citato, di modo che anche l'agente della riscossione che voglia procedere all'iscrizione ipotecaria oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sarà tenuto alla preventiva notifica al contribuente di avviso che rechi l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo.

**Riscossione – Ruoli**

**Iscrizione a ruolo di imposte ex art. 36 bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600 – Mancato invio di avviso bonario – Obbligatorietà – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)*  
*Sentenza n. 17 del 19 febbraio 2010*

Il mancato invio al contribuente dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo di imposte ex art. 36 bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, comporta la nullità della stessa iscrizione a ruolo.

### **Riscossione – Ruoli**

**Art. 2, d.lgs. 18.12.1997, n. 462 - Eccezione sull'esistenza del ruolo e legittimità della cartella - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Benedetti, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 16 del 24 febbraio 2010*

L'iscrizione diretta a ruolo, prevista dall'art. 2, d.lgs. 18.12.1997, n. 462 conseguente alla verifica dell'esatto adempimento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale e che si caratterizza per l'assenza di attività propriamente accertatrice da parte del Fisco in esito al riscontro formale dei dati esposti dal contribuente, fa venir meno ogni eccezione sollevata dalla parte privata circa l'esistenza dei ruoli e la legittimità della cartella.

### **Riscossione – Ruoli**

**Nullità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, senza preventivo “avviso bonario” – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 89 del 24 settembre 2010*

L'iscrizione a ruolo di imposte in seguito al controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, deve essere preceduta dall'invito al contribuente stesso a fornire chiarimenti solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Pertanto, ad esempio, il mancato pagamento delle imposte dichiarate che risulta già dalla dichiarazione stessa, il previo avviso di irregolarità non inviato al contribuente non può essere in alcun modo sanzionato.

### **Riscossione - Soggetti passivi**

**Cartella di pagamento notificata al socio di una società in nome collettivo in liquidazione per un debito verso l'Erario della stessa società – Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 138 del 17 dicembre 2010*

Ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. non può essere preteso il pagamento, da parte di un socio, di un debito di una società in nome collettivo in liquidazione, verso l'Erario, se prima non è stato escusso per intero il patrimonio della stessa società ed è compito dell'Ufficio impositore verificare che sia stato escusso completamente il patrimonio sociale prima di rivolgersi, in via sussidiaria, al socio per soddisfare il credito.



## ACCERTAMENTO IMPOSTE

### VOCE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

### **Accertamento imposte - Accertamento analitico**

**Accertamento sulla base di indagini bancarie – Obbligo di esibizione del documento autorizzativo alle indagini – Non sussiste – Presunzione di cui all’art. 32, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Superabile solo con la prova contraria fornita dal contribuente.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Russo, Est. Muntoni)  
Sentenza n. 10 del 23 marzo 2010*

L’ autorizzazione alle indagini bancarie è un provvedimento interno di natura preparatoria che porta all’ accertamento tributario. Pertanto, non vi è obbligo di esibizione del relativo documento. D’ altra parte non potrebbe essere inficiato l’ accertamento nemmeno dall’ eventuale mancanza di tale autorizzazione ed anche se i dati bancari fossero stati irrualmente acquisiti (Corte di Cassazione, Sent. 01.04.2003, n. 4987) e, in ogni caso, la presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29.09.1973, n. 600, per la quale i versamenti sul conto corrente si considerano entrate imponibili, può essere vinta solo con la prova contraria fornita dal contribuente (Corte di Cassazione, Sent. 12.5.2008, n. 11750).

### **Accertamento imposte - Accertamento analitico**

**Accertamento ex art. 38 DPR 29.9.1973, n. 600 – Interposizione fittizia in un contratto – Necessità di atto scritto che attesti l’ interposizione – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Baldini)  
Sentenza n. 47 del 13 aprile 2010*

Per vincere la presunzione di cui all’ art. 38, DPR 29.9.1973, n. 600, non è necessaria la esibizione di atto scritto dal quale risulti che un contratto (di compravendita immobiliare) è stato stipulato con l’ interposizione fittizia di uno dei contraenti, ma è sufficiente che l’ interposizione possa essere dimostrata attraverso anche altre prove (nel caso di specie l’ esame degli estratti conto bancari che avevano evidenziato i movimenti di denaro).

### **Accertamento imposte - Accertamento analitico**

**Avviso di accertamento fondato su indagini bancarie – Mancanza di prova dell’ attinenza dei movimenti rilevati sul conto corrente bancario all’ attività di impresa – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. De Pasquale, Est. Pichi)  
Sentenza n. 27 del 27 aprile 2010*

Ai fini dell’ accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati da un contribuente, non è sufficiente la rilevazione dei movimenti effettuati dal contribuente stesso sul proprio conto corrente bancario, ma va rilevata altresì l’ attinenza di quei movimenti all’ attività di impresa.

### **Accertamento imposte - Accertamento analitico**

**Accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni “iuris tantum” in presenza di scritture contabili formalmente regolari – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)  
Sentenza n. 47 del 06 maggio 2010*

L’ Ufficio, pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, se rileva comportamenti che appaiono incompatibili con i normali criteri economici, può sulla base di presunzioni, seppure “iuris tantum”, trarre conseguenze ragionevolmente possibili e verosimili accertando maggiori ricavi. Tuttavia il contribuente può vincere le presunzioni sulle quali è fondato l’ accertamento con prove documentali contrarie.

(Nel caso di specie, un professionista – commercialista, aveva trasmesso per via telematica un considerevole numero di dichiarazioni dei redditi, senza che fosse percepito adeguato compenso. Da ciò nasceva la presunzione del conseguimento di maggiori ricavi da parte del professionista. Era però risultato che le dichiarazioni erano state redatte da una società di servizi contabili, facente capo alla sorella, la quale provvedeva alla fatturazione dei servizi amministrativi svolti, mentre il commercialista fatturava gli invii telematici).

#### **Accertamento imposte - Accertamento con adesione**

**Definizione dell'accertamento mediante procedimento di accertamento con adesione – Art. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218 – Apposita istanza del contribuente – Effetto sospensivo del termine per impugnare l'accertamento – Sussiste – Decorrenza del termine per l'impugnazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 67 del 28 giugno 2010*

L'art. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218, che prevede l'eventuale presentazione di apposita istanza per la definizione mediante procedimento di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere per un periodo di gg. 90 dalla data di presentazione dell'istanza in questione il termine per l'impugnazione dell'accertamento e nessuna norma prevede che, in caso di definizione del procedimento prima del novantesimo giorno, il termine per l'impugnazione riprenda a decorrere da tale momento. Conseguisce che tale termine riprende in ogni caso a decorrere dallo scadere del 90° giorno di sospensione e non dalla data di conclusione con esito negativo del procedimento per adesione, se antecedente al 90° giorno.

#### **Accertamento imposte - Accertamento con adesione**

**Sottoscrizione del verbale di mancata adesione – Utilizzabilità dell'intero periodo di sospensione per i termini di sospensione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)  
Sentenza n. 54 del 30 luglio 2010*

Ove il contribuente abbia proposto istanza di accertamento per adesione ed abbia sottoscritto il verbale di mancata adesione non espressamente rinunciando ad avvalersi dell'intero periodo di sospensione previsto dalla legge per la proposizione del ricorso, non è configurabile una rinuncia a giovare dell'intero periodo in questione per l'impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione.

#### **Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

**Omessa dichiarazione dei redditi – Accertamento del reddito sulla base di presunzioni semplici – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Pecchioli, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 35 del 15 marzo 2010*

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi autorizza l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento induttivo del reddito, anche ricorrendo a presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed è onere del contribuente dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.

#### **Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

**Mancata presentazione della dichiarazione annuale ed ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione richiesta dall'Ufficio – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)*  
*Sentenza n. 51 del 27 aprile 2010*

E' legittimo l'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale ed a maggior ragione quando lo stesso abbia fatto pervenire, oltre il termine assegnatogli dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione richiesta. Né può costituire valida giustificazione che la mancata presentazione della dichiarazione ed il ritardo nella consegna della documentazione fossero dovute alla trascuratezza ed alla inefficienza del consulente, essendo responsabilità del contribuente l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ufficio ed agli obblighi tributari.

**Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

**Denuncia di furto di documenti contabili - Inattendibilità dei dati contabili – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)*  
*Sentenza n. 30 del 11 maggio 2010*

La denuncia di furto dei documenti contabili e la dichiarazione, da parte dell'amministratore di una società, di non ricordare quali fossero i rapporti sottostanti ad assegni, anche di quelli di ingente importo, emessi dallo stesso amministratore, stante l'inattendibilità dei dati contabili e di bilancio in cui erano stati esposti una massa di costi che, tra l'altro, avevano consentito di non versare l'Iva dovuta (nel caso di specie, su una fattura di € 5.000.000), conducono alla non dimostrata inerenza di detti costi e alla indeducibilità dell'Iva sugli stessi.

**Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

**Artt. 37 e 41, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente accertato – Legittimità – Riferibilità al contribuente - Prova contraria – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*  
*Sentenza n. 75 del 11 giugno 2010*

In sede di verifica e conseguente accertamento di natura induttiva reso ex art. 37, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, sono legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente imprenditore, persona fisica ovvero amministratore, essendo il rapporto familiare, in quanto tale, bastevole a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità allo stesso contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei congiunti e detto principio si estende anche all'accertamento reso ex art. 41, decreto citato, in radicale assenza di dichiarazioni posto che in tale ipotesi l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive di gravità, presunzione e concordanza.

**Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

**Accertamento, nei confronti di una ditta individuale, sulla base di percentuali di ricarico rilevate in una società, nella quale era stata conferita l'azienda della ditta individuale, e in un esercizio a distanza di due anni da quello accertato – Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Beneforti, Est. Bertozzi)*  
*Sentenza n. 85 del 07 luglio 2010*

Non è valido l'accertamento basato su percentuali di ricarico rilevate in un esercizio a distanza di due anni da quello considerato dall'accertamento e, oltretutto, rilevate nei confronti della società nella quale era stata conferita l'azienda di una ditta individuale, quindi soggetto diverso da quello accertato. Infatti oltre al cambiamento del soggetto possono essere

cambiati i prezzi ed i costi della merce venduta, l'organizzazione di vendita e di acquisto ed anche la clientela.

#### **Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

##### **Accertamento induttivo sulla base di parametri – Presunzioni semplici – Sono tali.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Pellegrini)*

*Sentenza n. 67 del 03 agosto 2010*

I parametri costituiscono presunzioni semplici contro le quali il contribuente può difendersi invocando le proprie ragioni che essendo di segno negativo (non aver incassato più di quanto dichiarato) non impongono prova certa, tantomeno documentale, che sarebbe diabolica, ma possono essere desunte dalle circostanze particolari nelle quali il soggetto opera. (Nel caso di specie, il contribuente era un subagente assicurativo, quindi con rapporto di lavoro parasubordinato, nei cui confronti era da escludere la corresponsione di provvigioni "al nero").

#### **Accertamento imposte - Accertamento induttivo**

##### **Accertamento nei confronti di una società di capitali – Controlli bancari sui conti correnti personali dei soci – Presunzione di evasione – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)*

*Sentenza n. 98 del 15 ottobre 2010*

Dal controllo dei conti correnti personali dei soci di una società di capitali (a ristretta base sociale) non può presumersi che tutti i versamenti affluiti sui conti correnti dei soci, ad esclusione di quelli per i quali sussiste una giustificazione quali la vendita di un appartamento, giroconti, interessi e somme accreditate mediante bonifico, rappresentino ricavi da vendite effettuate senza l'emissione del relativo documento fiscale. Può, invece, costituire una evidente prova di evasione basata su presunzioni gravi, precise e concordanti l'accertamento di assegni intestati alla società, versati sul conto corrente personale del socio, invece che in quello della società, senza giustificativi fiscali anche presunti. Estendere però tale sistema probatorio a tutti gli altri versamenti, anche in contanti, appare una forzatura perché non può ammettersi una prova presuntiva basata su altre presunzioni.

#### **Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

##### **Determinazione di reddito d'impresa - Indicatori medi di settore - Non integrano presunzioni semplici, ma regole di esperienza insufficienti a fornire materia presuntiva - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)*

*Sentenza n. 13 del 21 gennaio 2010*

Per la determinazione del reddito di impresa l'utilizzo di indicatori medi di settore costituisce il risultato di estrapolazione statistica di dati disomogenei e non integrano presunzioni semplici, ma regole di esperienza insufficienti a fornire materia presuntiva idonea all'inversione dell'onere della prova per il contribuente.

#### **Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

##### **Studi di settore - Efficacia probatoria - Ambito di applicabilità.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)*

*Sentenza n. 8 del 01 febbraio 2010*

In materia di efficacia probatoria degli studi di settore va affermato il principio secondo il quale lo scostamento, ancorché grave, rispetto ai valori stabiliti dagli Studi medesimi non ne

autorizza l'applicazione automatica essendo onere dell'Ufficio di spiegare le motivazioni per le quali debbono essere disattese le ragioni del contribuente in ordine allo scostamento ovverosia perché non siano ritenute idonee ad invalidare la presunzione basata sulla applicazione dello specifico Studio di Settore individuato.

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Esigenza di riferibilità nel provvedimento - Sussiste - Sua nullità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Drago)*

*Sentenza n. 51 del 24 marzo 2010*

Ove negli accertamenti notificati non si faccia menzione agli studi di settore cui si riferiscono e si fondano, ricorrono estremi di genericità degli accertamenti stessi e quindi la loro nullità.

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Hanno l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici anche in presenza di uno scostamento grave rispetto ai valori stabiliti dallo specifico studio di settore.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)*

*Sentenza n. 39 del 14 giugno 2010*

Lo scostamento, ancorché grave, rispetto ai valori stabiliti dallo specifico studio di settore applicabile, non autorizza l'utilizzazione immediata ed automatica di tali valori, permanendo l'onere dell'Ufficio di addurre elementi idonei a supportare la presunzione e di spiegare le ragioni per le quali i rilievi e le giustificazioni addotte dal contribuente in ordine allo scostamento, non siano idonei ad invalidare la presunzione semplice basata sullo specifico studio di settore applicato (S.C., Sez. Unite, sent. 18.12.2009, n. 26635).

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Studio di settore erroneamente dichiarato dal contribuente in relazione alla tipologia dell'attività esercitata – Possibilità di correzione in sede contenziosa – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Benedetti)*

*Sentenza n. 53 del 22 luglio 2010*

Il contribuente che nella dichiarazione ha esposto uno studio di settore non corrispondente alla tipologia dell'attività esercitata può correggere l'errore in sede contenziosa. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, non può, infatti, essere utilizzato uno studio di settore che prescinde dalla realtà aziendale, come ha affermato la S.C. con la sentenza 28.07.2006, n. 17229.

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Applicabilità degli studi di settore - Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 96 del 15 luglio 2010*

L'accertamento tributario non può fondarsi solo sulle resultanze degli Studi di Settore, ma deve, esplicitamente e con approfondita motivazione valutare l'ininfluenza delle circostanze e documenti offerti dal contribuente in sede di (essenziale per la procedura) invito a comparire e dimostrare, di conseguenza, la fondatezza dei maggiori ricavi accertati.

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento – Necessità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Mangano)*

*Sentenza n. 135 del 20 settembre 2010*

Lo studio di settore non può, da solo, motivare l'avviso di accertamento in quanto, costituendo soltanto una presunzione semplice, non può essere considerato come fatto noto da quale risalire al fatto ignoto, ma necessita di altri elementi che convalidino il risultato dello studio di settore per motivare validamente l'accertamento. Inoltre l'Ufficio non si può esimere dal contraddittorio con il contribuente prima dell'eventuale emissione dell'avviso di accertamento, nel quale deve illustrare le ragioni che hanno portato all'esito del contraddittorio con l'esclusione di ogni prova apportata dal contribuente.

**Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore**

**Nullità dell'accertamento per mancata costituzione del contraddittorio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Nisi)*

*Sentenza n. 98 del 07 ottobre 2010*

La mancata costituzione del contraddittorio, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento sulla base di studi di settore, per l'errata notificazione, sia alla società che al suo legale rappresentante, dell'invito al contraddittorio da parte dell'Ufficio impositore, rende illegittimo l'accertamento stesso.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Accertamento di imposte sulla base dell'asserita esistenza di una società di fatto -**

**Incombe sull'A. F. l'onere della prova dell'esistenza del patto sociale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 10 del 26 gennaio 2010*

L'accertamento di imposte a carico di contribuenti in funzione di una presunta esistenza fra di essi di una società di fatto e' legittima se l'A. F. prova concretamente l'esistenza tra i contribuenti stessi di una società di fatto. In mancanza di un patto scritto, la società si concretizza nel momento in cui e' provato che due o più persone conferiscono beni, risorse economiche o servizi suscettibili di originare un fondo comune per esercitare una data attività economica al fine di dividere profitti o le perdite. Non e', pertanto, sufficiente, per individuare la sussistenza di una società di fatto, una presunzione fondata su saltuari atteggiamenti "uti socii", ma e' necessaria la prova che si sia stabilito un fine sociale e l'esistenza della "affectio societatis", intendendosi per tale la volontà di collaborare e di vincolarsi al fine di un risultato comune.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Impugnazione avviso di accertamento - Annullamento in autotutela ed emissione, nei termini, di nuovo avviso prima del pronunciamento del Giudice – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Nisi)*

*Sentenza n. 13 del 04 febbraio 2010*

E' legittima l'emissione, nei termini di legge, di un nuovo avviso di accertamento previo annullamento in autotutela del precedente avviso, ritenuto viziato da carenza di motivazione, ma già impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, senza, però, che ancora sia stato pronunciato alcun giudizio. Infatti la rinnovazione dell'atto di accertamento è avvenuta in pendenza di un procedimento contenzioso, generato dall'atto annullato, ma prima della formazione di un qualsiasi giudicato, pertanto senza la violazione di alcun diritto del contribuente.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Emanazione di avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni di cui all'art. 12, legge 27.7.2000, n. 212 – Nullità dell'atto – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Baldini)  
Sentenza n. 20 del 18 marzo 2010*

L'art. 12, comma 7, della legge 27.7.2000, n. 212, non prevede alcuna sanzione di invalidità dell'atto impositivo laddove questo sia stato emanato anteriormente allo spirare del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione. In particolare non può essere invalidato l'avviso di accertamento quando il mancato rispetto del termine di cui sopra non abbia impedito al contribuente il suo diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Legge 27.07.2000, n. 212, "Statuto del Contribuente" - Mancata allegazione di documenti - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Drago, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 48 del 22 marzo 2010*

Deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'accertamento che non rechi la allegazione di documenti che già siano stati allegati al PVC reso dalla G. di F. e di quelli che non abbiano particolare rilievo quanto alle motivazioni recate dall'accertamento.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Rettifica basata su dichiarazioni di lavoratore irregolare perché privo di permesso di soggiorno – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)  
Sentenza n. 22 giugno 2010*

Deve ritenersi illegittimo l'avviso di accertamento basato su dichiarazioni rese da lavoratore irregolare perché privo di permesso di soggiorno ove tali dichiarazioni non risultino riscontrate da altri elementi o circostanze.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Sottoscrizione da parte del responsabile - Esigenza - Sussiste - Rilevanza del riferimento al sistema informativo automatizzato - Ambito di applicabilità.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Federici)  
Sentenza n. 97 del 08 luglio 2010*

L'atto, soprattutto quando ha una sua specificità conseguita ad un accertamento di fatto, deve indicare non solo le circostanze su cui la pretesa si fonda, ma anche recare la sottoscrizione del responsabile posto che il riferimento al sistema informativo automatizzato può riguardare solo un metodo di calcolo del tributo allorché questo sia universale, ma non quando la pretesa tributaria si riferisca ad un fatto specifico che niente reca di automatizzato proprio perché è concreto, specifico, determinato ed individuale.

**Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Art. 7, legge 27.07.2000, n. 212 – PVC redatti nei confronti di soggetti terzi - Obbligo di allegazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Caldini)  
Sentenza n. 97 del 23 novembre 2010*



Se gli avvisi di accertamento notificati al contribuente sono stati redatti sulla base di PVC resi nei confronti di soggetti terzi, gli stessi PVC debbono essere allegati agli accertamenti ex art. 7, legge 27.07.2000, n. 212.

#### **Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Al riconoscimento, da parte del Giudice tributario, dell'illegittimità del parametro adottato dall'Ufficio per l'accertamento non può che conseguire l'annullamento dell'accertamento.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lilla)  
Sentenza n. 99 del 25 novembre 2010*

Il Giudice tributario che abbia ravvisato l'illegittimità del parametro adottato dall'Amministrazione Finanziaria per effettuare l'accertamento nei confronti di un contribuente, non può che limitarsi alla pronuncia dell'annullamento dell'avviso di accertamento, alla stregua di un atto che fosse privo di motivazione.

#### **Accertamento imposte - Avviso di accertamento**

**Accertamento di un maggiore canone di locazione sulla base di dichiarazioni del conduttore – Mancanza di altri riscontri – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Bardi)  
Sentenza n. 194 del 26 novembre 2010*

Nell'attività di accertamento l'onere della prova della sussistenza di maggiori imposte dovute dal contribuente è a carico dell'Ufficio e non è sufficiente la dichiarazione di un terzo (che oltretutto, sull'oggetto dell'accertamento, possa essere in conflitto di interessi con il contribuente accertato), ma a sostegno della legittimità dell'accertamento stesso sono necessari altri riscontri.

(Nel caso di specie, l'accertamento di un maggiore reddito da fabbricati, per un canone di locazione maggiore di quanto dichiarato, si fondava soltanto sull'esposto del conduttore che aveva dichiarato di pagare una diversa e maggiore somma per il canone di locazione indicato nel contratto).

#### **Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici**

**Inutilizzabilità della documentazione non esibita a richiesta dell'Ufficio – Art. 32, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Ramazzotti)  
Sentenza n. 164 del 26 ottobre 2010*

Le cause di inutilizzabilità previste dall'art. 32, comma 3, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado quanto previsto dall'art. 32, commi 4 e 5, ma non successivamente.

#### **Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici**

**Art. 32, commi 1 e 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Movimenti bancari – Riferibilità al titolare del conto – Sussiste - Condizioni che legittimano l'accertamento – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 126 del 15 novembre 2010*

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di cui all'art. 32, commi 1 e 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, secondo la quale i movimenti bancari intestati al contribuente sono a lui riferibili, opera esclusivamente al fine della determinazione del "quantum debeatur", ma non anche ai fini della individuazione delle condizioni che

legittimano l'accertamento il quale deve trovare la sua giustificazione anche in altre circostanze e quindi anche in altre norme.

### **Accertamento imposte - Condono, amnistia e concordato**

**Istanza di definizione di P.V.C. con depurazione di conteggi erroneamente duplicati – Condono non perfezionato – E' tale.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Baldini)*

*Sentenza n. 48 del 13 aprile 2010*

Anche se nel Processo Verbale di Constatazione sussistono errori di duplicazione nel conteggio delle imposte dovute, il contribuente che ha inteso definire le contestazioni espone nel P.V.C. ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.2002, n. 289, tenendo conto degli errori presenti nel P.V.C. stesso e ricalcolando le imposte effettivamente dovute, rende invalida l'istanza di condono. Infatti la definizione di un atto amministrativo richiamato dall'art. 15 citato doveva basarsi sulle risultanze dello stesso senza modifiche apportate dal contribuente.

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Obbligo di invio dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo dell'errore rilevato nella dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)*

*Sentenza n. 18 del 18 marzo 2010*

L'obbligo di invio dell'avviso bonario, previsto sia dall'art. 36 bis, DPR 29.9.1973, n. 600, sia dall'art. 6 della legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), è condizionato al fatto che "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Ne consegue che detto obbligo decade in caso di assenza di tali incertezze.

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Art. 36 bis, d. P.R. 29.09.1973, n. 600 - Attività di controllo - Ambito di applicazione - Mancato inoltro di avviso bonario - Irrilevanza.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Capurso, Est. Betti)*

*Sentenza n. 12 del 23 marzo 2010*

L'attività di controllo prevista dall'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 non richiede alcuna valutazione dei fatti né alcun apprezzamento, unicamente procedendo a contestare la correttezza dei calcoli ed il conseguente regolare versamento del dichiarato. Consegue che il mancato inoltro dell'avviso bonario non ha alcuna rilevanza sulla validità del provvedimento della A.F..

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Liquidazione delle imposte – Necessità della comunicazione al contribuente – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*

*Sentenza n. 85 del 05 luglio 2010*

Ai fini di una corretta formazione e promanazione del ruolo in seguito all'attività istruttoria di verifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, l'Ufficio, preventivamente alla formazione del ruolo stesso, deve darne comunicazione al contribuente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, egli possa, eventualmente, fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria. L'omissione della comunicazione rende illegittimo il ruolo.

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Iscrizione a ruolo, ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, di imposte e sanzioni nell'esercizio di un vero e proprio potere impositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)  
Sentenza n. 60 del 31 agosto 2010*

L'iscrizione a ruolo di imposte e sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate utilizzando lo strumento di cui all'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, presuppone che la pretesa tributaria sia determinabile mediante mere operazioni di calcolo che escludono l'esercizio di un vero e proprio potere impositivo nella quantificazione dell'obbligo tributario.

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Spese mediche assolte in paese estero – Detraibilità – Sussiste – Condizioni.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Stoppioni)  
Sentenza n. 100 del 16 settembre 2010*

Ove le fatture per spese mediche, il cui pagamento sia stato assolto all'estero, siano regolarmente quietanzate ed alle quali sia allegata traduzione in lingua italiana e rientrino ex se fra quelle detraibili debbono essere riconosciute come tali dalla A.F..

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Necessità della notificazione dell'avviso bonario prima della iscrizione a ruolo – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 106 del 25 ottobre 2010*

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di errori rilevati dal controllo della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, l'Amministrazione Finanziaria è obbligata ad informare il contribuente dei rilievi effettuati essendo fondamentale l'instaurazione di un corretto rapporto tra fisco e cittadini nel rispetto sia del principio del buon andamento ed imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione sia del principio dell'affidamento e della buona fede.(vedi anche: Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenze n. 16412 del 25.7.2007 e [n. 5791 del 04.03.2008](#)).

### **Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni**

**Controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Avviso bonario o invito al pagamento – Atto impugnabile – E' tale - Iscrizione a ruolo non preceduta dalla notificazione dell'avviso bonario – Illegittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 122 del 20 dicembre 2010*

Al controllo formale della dichiarazione ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, deve, eventualmente, seguire l'avviso bonario, o invito al pagamento, che è atto impugnabile ex art. 19, d.lgs 31.12.1992, n. 546, trattandosi di comunicazione di una pretesa impositiva che incide sulla posizione patrimoniale del contribuente (S.C., sentenza del 15.06.2010, n. 14373). L'omessa notificazione dell'avviso bonario, o dell'atto di invito al pagamento, che è atto presupposto all'iscrizione a ruolo, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato – cartella di pagamento (S.C., SS.UU. sentenza del 04.03.2008, n. 5791).

### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Contestazione della notificazione di avviso di accertamento effettuata alla figlia che si è dichiarata convivente – Natura di atto pubblico della notifica – Sua contestabilità solo a querela di falso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 28 del 16 febbraio 2010*

E' infondata l'eccezione di nullità della notificazione di un avviso di accertamento effettuata a mani della figlia del contribuente destinatario che si è dichiarata convivente. Infatti la notifica, avendo natura di atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni in essa contenute fino a querela di falso.

**Accertamento imposte – Notificazioni**

**Notificazione effettuata in modo non conforme a quanto prescritto dall'art. 139, cod. proc. civ. – Nullità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)  
Sentenza n. 17 del 18 marzo 2010*

E' nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata in modo non conforme a quanto prescritto dall'art. 139, cod. proc. civ., in quanto non eseguita né presso l'abitazione della persona destinataria dell'atto né dove essa ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

(Nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato notificato presso la sede di un'azienda commerciale di cui era amministratore e legale rappresentante il coniuge ed a mani di persona incaricata di ricevere la posta).

**Accertamento imposte – Notificazioni**

**Omessa notifica a socio in società a carattere personale - Illegittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Lello)  
Sentenza n. 41 del 02 marzo 2010*

Pur non essendo espressamente previsto uno specifico obbligo, dal principio di unitarietà affermato nella legge delega deve ritenersi che la A.F. debba notificare, quanto alle società a carattere personale, l'avviso di accertamento unitario anche ai singoli soci od associati, anche considerandosi come tale notifica sia anche nell'interesse della stessa A.F. in quanto semplifica il contenzioso e le procedure di accertamento.

**Accertamento imposte – Notificazioni**

**Notificazione a mezzo posta eseguita senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 8, comma 2, legge 20.11.1982, n. 890 – Inefficacia della notifica – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Federici)  
Sentenza n. 46 del 15 aprile 2010*

Quando, per la notificazione di un atto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 20.11.1982, n. 890, viene effettuata la notificazione a mezzo posta, in assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso dell'abitazione un avviso contenente le indicazioni per individuare l'atto oggetto della tentata notifica ovvero immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione. Il mancato rispetto di tale formalità determina la nullità della notificazione e, quindi, della sua inefficacia.

**Accertamento imposte – Notificazioni**

**Notificazione mancante della firma del notificatore – Inesistenza della notifica – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)  
Sentenza n. 25 del 22 aprile 2010*

La notificazione priva della firma del messo notificatore è giuridicamente inesistente con la conseguenza che è impedito il decorso del termine previsto dalla legge per l'impugnazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di rettifica.

#### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r nella quale il messo notificatore informa del deposito dell'atto presso la Casa comunale – Nullità della notificazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)  
Sentenza n. 40 del 23 aprile 2010*

Il procedimento di notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento in cui consegna al messo notificatore l'atto da notificare mentre, per il destinatario, al momento della ricezione dell'atto. Quando il messo notificatore non può consegnare l'atto al destinatario, ne comunica allo stesso, a mezzo lettera raccomandata a/r, il deposito presso la Casa comunale ed in questo caso la prova che l'atto da notificare è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario è data dall'avviso di ricevimento la cui mancata produzione in giudizio determina la nullità della notificazione (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 458 del 13.01.2005).

#### **Accertamento imposte – Notificazioni**

**Indicazione di domicilio fiscale in sede di dichiarazione – Notifica – Legittimità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Mariotti, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 72 del 02 luglio 2010*

Ha equivalenza di notizia legale – e quindi rituale la notifica dell'accertamento ivi intervenuta - la indicazione resa dal contribuente in sede di dichiarazione quanto al proprio domicilio fiscale anche quando lo stesso contribuente ne abbia poi sostenuto la irritalità in quanto ascrivibile ad errore materiale, essendo illogico sostenere che la dichiarazione resa dallo stesso contribuente in ordine al proprio domicilio fiscale possa essere considerata equivalente a specifica elezione di domicilio presso il Comune di residenza anagrafica.

#### **Accertamento imposte - Notificazioni**

**Avviso di accertamento emesso e notificato prima di sessanta giorni dalla notificazione del Processo Verbale di Constatazione senza giustificato motivo di urgenza per l'anticipazione della notificazione – Nullità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bellè)  
Sentenza n. 107 del 17 dicembre 2010*

L'avviso di accertamento notificato prima del decorso di sessanta giorni dal "rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo", come previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.7.2000, n. 212, senza l'indicazione del motivo di urgenza della notificazione, è nullo.

#### **Accertamento imposte - Violazioni e sanzioni**

**Sanzione accessoria di sospensione delle attività per mancata emissione scontrino fiscale - Riferibilità alla sola parte commerciale delle attività e non alla parte artigianale - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Pekelis, Est. Pichi)*

*Sentenza n. 10 del 25 febbraio 2010*

La sanzione accessoria della sospensione della attività (qui, panificio) deve riferirsi alla sola parte commerciale (commercializzazione al dettaglio), ma non può coinvolgere la parte artigianale che non è sottoposta a licenza comunale ed è comunque soggetta a fatturazione e non ad emissione di scontrini fiscali.

## VIOLAZIONI E SANZIONI

### VOCE

Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Rapporti tra sistema sanzionatorio, amministrativo e penale
Sanzioni amministrative (principi generali)
Sanzioni penali
Violazioni (principi generali)

**Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)**

**Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali - Art. 8, legge 24.11.1981, n. 689 - Non sussiste - Distinta pluralità di violazioni - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Drago, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 33 del 11 febbraio 2010*

Sussiste distinta pluralità di violazioni in caso di tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali versandosi in ipotesi di concorso materiale riferibile ad una pluralità di condotte autonome e distinte. Non ricorre l'ipotesi normativa di cui all'art. 8, legge 24.11.1981, n. 689 perché questo disciplina il cumulo giuridico cioè il caso in cui una sola condotta (unicità dell'azione) produce più violazioni.

**Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)**

**Irrogazione sanzioni per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali – Cumulo giuridico – Art. 12, d.l. 18.12.1997, n. 472 – Applicabilità – Sussiste – Natura delle sanzioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. De Caria)  
Sentenza n. 114 del 17 dicembre 2010*

A seguito della Finanziaria 2007 – legge 27.12.2006, n. 296 – è stato ridisegnato il sistema sanzionatorio applicabile ai soggetti legittimati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, in precedenza al di fuori del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, con la conseguenza per la quale è in specie estranea la applicabilità della legge 24.11.1981, n. 689, trovando invece ingresso l'art. 12, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, ove le sanzioni tributarie si rendano compatibili. Devesi inoltre considerare che le sanzioni per tardiva trasmissione telematica non si connotano ormai più di natura di illecito amministrativo essendo in correlazione con adempimenti tributari e quindi assumono natura di sanzioni amministrative-tributarie e come tali riconducibili nell'alveo sanzionatorio di cui ai decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473.



# CONTENZIOSO

## VOCE

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

### **Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni**

**Notificazione di cartella di pagamento a persona giuridica presso la residenza del legale rappresentante non indicato nell'atto – Inesistenza - nullità della notificazione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)  
Sentenza n. 29 del 22 marzo 2010*

L'art. 145 cod. proc. civ. recita “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa” ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente purché indicata nell'atto da notificare.

(Nel caso di specie, non vi era traccia in atti della notifica della cartella di pagamento alla sede dell'ente e la notificazione veniva considerata inesistente in quanto avvenuta presso la casa comunale di residenza del liquidatore senza però che il nominativo del rappresentante legale dell'ente fosse indicato nella cartella medesima).

### **Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni**

**Validità della notifica – Mancanza della relata di notifica – Nullità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Pichi)  
Sentenza n. 90 del 08 novembre 2010*

L'art. 3, comma 1 della legge 20.11.1982, n. 890, prevede che l'Ufficiale giudiziario che presenta all'Ufficio postale la copia dell'atto in busta chiusa, vi deve apporre, oltre all'indicazione del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico e la propria sottoscrizione la cui mancanza, essendo l'avviso di accertamento atto recettizio, comporta il vizio di notifica che si traduce in un vizio dell'atto.

### **Contenzioso - Commissioni tributarie**

**Tia (ex Tarsu) – Inassoggettabilità dell'imponibile al tributo – Non sussiste - Fattura emessa dai Servizi Ambientali di Area - Giurisdizione del Giudice Tributario – Sussiste - Applicabilità del regime Iva – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pasca, Est. Lenzi)  
Sentenza n. 27 del 19 gennaio 2010*

Non può essere in discussione la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative “alla debenza del canone...per lo smaltimento dei rifiuti urbani” quale sopravvenuta con la legge 02.12.2005, n. 248, art. 3 bis, comma 1, lett. b, di conversione del d.l. 30.09.2005, n. 203.

La fattura, qui emessa, comprensiva di Iva, dai Servizi Ambientali Area Fiorentina, ancorché l'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 non la elenchi fra gli atti impugnabili, va pur tuttavia ed in via residuale osservato come questa rientri fra i medesimi in applicazione del comma 1, lett. i), della norma ridetta.

Quando un servizio destinato al soddisfacimento di un pubblico interesse sia effettuato in regime di impresa, sul corrispettivo dovuto dal contribuente per la relativa prestazione va applicata l'Iva ai sensi del d.P.R. 26.10.1972, n. 633. Per altro verso, il legislatore, con la legge 13.05.1999, n. 133, nel prevedere alcune esenzioni in materia Iva, nella norma di cui all'art. 6, comma 13, ha confermato “a contrariis” la applicabilità del tributo anche in epoca successiva al 31\12\1998.

### **Contenzioso - Commissioni tributarie**

**Sanzioni amministrative irrogate dall'Agenzia delle Entrate per impiego di lavoratori dipendenti non iscritti nei libri obbligatori - Difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Beneforti, Est. Bellè)  
Sentenza n. 8 del 26 gennaio 2010*

La giurisdizione tributaria deve ritenersi inscindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e non può essere ancorata al solo fatto formale soggettivo relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporterebbe la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Corte costituzionale, sentenza 05.05.2008, n. 130). Pertanto, delle questioni riguardanti le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per impiego di lavoratori dipendenti non iscritti nei libri obbligatori, stante il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie, non può che essere investito il giudice ordinario.

**Contenzioso - Commissioni tributarie**

**Controversia di valore superiore ad €2.582,28 introdotta senza la nomina di difensore tecnico – Rimessione alla Commissione Provinciale per mancata instaurazione della regolarità del contraddittorio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)  
Sentenza n. 37 del 15 marzo 2010*

La mancata nomina di un difensore tecnico per una controversia tributaria di valore superiore a €2.582,28, di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, ritenuta dal giudice di primo grado "errore scusabile perché nell'avviso impugnato non si fa menzione della nomina di un difensore di fiducia", costituisce inadempimento rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto attinente all'instaurazione della regolarità del contraddittorio. E poiché il vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio può essere rimosso soltanto dal giudice di primo grado, con l'invito a munirsi di difensore abilitato, la causa va rimessa alla competente Commissione Tributaria Provinciale ex art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

**Contenzioso - Commissioni tributarie**

**Tia - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 57 del 05 luglio 2010*

Sussiste la giurisdizione tributaria relativamente alla Tia per effetto della espressa attribuzione di cui al comma 2, parte seconda, dell'art. 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, d.l.30.09.2005, n. 203, convertito in legge 02.12.2005, n. 248, anche in riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

**Contenzioso - Commissioni tributarie**

**Sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale per violazione del Regolamento edilizio – Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Non sussiste – Art. 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Lami)  
Sentenza n. 143 del 14 settembre 2010*

L'art. 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, deve essere interpretato anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 57\2008, 64\2008 e 130\2008 per le quali il giudice tributario, in quanto giudice speciale, è competente solo in materia di tributi e l'utilizzo della cartella

esattoriale, come mezzo di esazione, non determina la di lui competenza essendo la sola natura della pretesa atta a determinarla o meno. Esula dunque dalla competenza del giudice tributario la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale per violazione del regolamento edilizio.

#### **Contenzioso - Commissioni tributarie**

##### **Iscrizione ipotecaria per mancati pagamenti all'Inps – Difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)*  
*Sentenza n. 140 del 27 settembre 2010*

Quando l'iscrizione a ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria riguarda esclusivamente crediti previdenziali dell'Inps la giurisdizione è demandata al giudice ordinario (Tribunale del lavoro). E' giurisprudenza consolidata (S.C., SS.UU., ordinanza 5.6.2008, n. 14831) che la giurisdizione in materia di ipoteca e di fermo amministrativo va attribuita alla Commissioni Tributarie soltanto se i predetti provvedimenti sono correlati all'iscrizione a ruolo di crediti di natura tributaria.

#### **Contenzioso - Commissioni tributarie**

##### **Atto di fermo amministrativo di veicolo – Art. 86, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Competenza delle Commissioni Tributarie – Condizioni.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Rados)*  
*Sentenza n. 101 del 06 ottobre 2010*

Ai fini della giurisdizione in materia di atto di fermo amministrativo di veicolo rileva la natura del credito tutelato, di modo che la giurisdizione spetterà al giudice tributario ovvero a quello ordinario a seconda della natura tributaria o meno del credito ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisca in parte a crediti tributari ed in parte a crediti diversi.

#### **Contenzioso - Commissioni tributarie**

##### **Cartella di pagamento emessa in seguito all'iscrizione ruolo di somme dovute all'Ufficio del Campione Civile di una Corte d'Appello – Difetto di giurisdizione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Spaziani, Est. Guiducci)*  
*Sentenza n. 97 del 15 ottobre 2010*

E' inammissibile il ricorso, presentato contro la cartella di pagamento emessa da un Concessionario della riscossione in seguito all'iscrizione a ruolo di somme dovute all'Ufficio del Campione Civile di una Corte d'Appello, per il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria adita. Le Commissioni tributarie, infatti, hanno competenza soltanto per le controversie aventi per oggetto tributi.

#### **Contenzioso - Conciliazione giudiziale ed extragiudiziale**

##### **Estinzione del processo per avvenuta conciliazione e per cessata materia del contendere – Appello per l'annullamento della sentenza di primo grado – Poteri del giudice di secondo grado.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Calvori)*  
*Sentenza n. 177 del 15 novembre 2010*

Non può essere annullata una sentenza di primo grado nella quale è stato dichiarato estinto il giudizio per cessate materia del contendere per l'intervenuta conciliazione tra le parti e,

quindi, riaprire la lite nel merito. Se il pagamento previsto nell'atto di conciliazione non è avvenuto l'Ufficio può soltanto farsi carico del recupero del credito vantato.

### **Contenzioso – Esecuzione**

**Giudizio di ottemperanza - Art. 70, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)*

*Sentenza n. 15 del 22 febbraio 2010*

Nel giudizio di ottemperanza si debbono adottare gli atti il cui contenuto sia fissato dalla sentenza anche se questa non contiene un precetto dotato di carattere di puntualità e precisione proprio del titolo esecutivo con perentorie e dettagliate istruzioni ad agire.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Cessazione della materia del contendere in seguito a provvedimento di autotutela dell'Ufficio che ha annullato l'atto impugnato dopo la proposizione dell'appello del contribuente - Inammissibilità dell'appello - Non sussiste - Decisione sulle spese - Necessita.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Est. Capurso)*

*Sentenza n. 14 del 26 gennaio 2010*

La cessazione della materia del contendere in seguito al provvedimento di autotutela che ha annullato l'atto impugnato dopo che il contribuente aveva proposto appello, non giustifica la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità in quanto, specie in presenza di discordanti richieste delle parti, ricorrono i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 07.05.2009, n. 10553).

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Art. 57, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Eccezione di nullità dell'accertamento sollevata per la prima volta in sede di gravame - Irrituità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Scripelliti)*

*Sentenza n. 6 del 11 febbraio 2010*

L'eccezione di nullità dell'accertamento sollevata per la prima volta in grado di appello non viola l'art. 57, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 posto che trattasi di deduzione diretta a sollecitare il potere della Commissione a valutare d'ufficio ogni eventuale ragione di nullità del provvedimento accertativo.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Vizio revocatorio per pretesa dolosa omissione del Giudice - Art. 395 cod. proc. civ. - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Scripelliti)*

*Sentenza n. 7 del 11 febbraio 2010*

Ove non sia integrato alcuno dei presupposti di cui all'art. 395 cod. proc. civ. (segnatamente, la sentenza che abbia accertato il preteso dolo del giudice per mancato invito a munirsi di difensore tecnico), non sussiste vizio revocatorio sol potendosi, in ipotesi limite, discutere di "error iudicis" che non incide sulla cognizione del merito.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Produzione documentali in sede di gravame - Ammissibilità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)*

*Sentenza n. 12 del 17 febbraio 2010*

L'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. come modificato dalla legge 26.11.1990, n. 353 sottopone a limitazioni la ammissibilità di "nuovi mezzi di prova" in grado di appello, ma, a differenza dell'art. 184, cod. proc. civ., nulla dice quanto al trattamento da riservare alle produzioni documentali. Conseguisce la legittimità della loro produzione in sede di gravame non discutendosi di prove cosiddette costituende, ma di prove cosiddette precostituite quali debbono considerarsi i documenti.

**Contenzioso – Impugnazioni**

**Sentenze favorevoli al contribuente sugli stessi presupposti, ma riguardanti anni precedenti – Effetto di cosa giudicata – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 15 del 10 febbraio 2010*

Le pronunce relative a precedenti contenziosi relativi ad anni precedenti non possono essere applicate come principio valido per ogni atto emesso per gli stessi presupposti. Infatti ogni annualità è autonoma rispetto alle altre e determina la sussistenza di un rapporto giuridico distinto tra contribuente ed ente impositore.

**Contenzioso – Impugnazioni**

**Tardività del gravame per notifica al domiciliatario indicato nella sentenza impugnata - Onere del domiciliatario di comunicazione alla controparte della propria variazione di indirizzo - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Caldini)*

*Sentenza n. 45 del 23 febbraio 2010*

Non è da ritenersi tardivo il gravame notificato al domiciliatario indicato nella decisione impugnata in caso di mutamento di indirizzo essendo suo onere significare la circostanza alla propria controparte.

**Contenzioso – Impugnazioni**

**Art. 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Tardivo deposito presso la segreteria del giudice "a quo" della copia dell'atto di appello – Inammissibilità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)*

*Sentenza n. 19 del 22 marzo 2010*

Il tardivo deposito della copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice "a quo" non determina la inammissibilità del gravame non essendo previsto un termine perentorio per tale adempimento ed ancora osservato come l'art. 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che riguarda unicamente le forme di proposizione dell'appello e di deposito dell'atto presso il giudice "ad quem", sanzioni esclusivamente il mancato deposito dell'appello.

**Contenzioso – Impugnazioni**

**Giudizio per revocazione – Art. 64, D.lgs. 546/92 – Art. 395, comma 4., cod.proc.civ.- Ambito di applicazione – Controdeduzioni della parte privata associate ad altro fascicolo di appello – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)*

*Sentenza n. 28 del 08 aprile 2010*

La rilevanza dell'errore previsto dall'art. 395, comma 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 64 D.lgs. 546/92 rileva allorché non deve aver rappresentato un punto controverso né deve consistere in un errore di giudizio o di apprezzamento degli elementi probatori: deve invece consistere in una vera e propria "svista" di carattere materiale, e come tale di immediata ed oggettiva percezione, in cui è incorso il giudicante e che pertanto deve emergere direttamente dal provvedimento giurisdizionale. Non integra dunque tale ipotesi l'atto di controdeduzioni della parte privata regolarmente ricevuto dalla Segreteria, ma erroneamente associato ad altro fascicolo di appello.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Giudizio per revocazione ex art. 395, cod.proc.civ. – Pendenza del giudizio per Cassazione – Art. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)*

*Sentenza n. 43 del 14 maggio 2010*

Il giudizio per revocazione instaurato ex art. 395, cod.proc.civ. è inammissibile, perché in violazione dell'art. 64, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, allorché sia ancora pendente l'instaurato ricorso per Cassazione.

### **Contenzioso – Impugnazioni**

**Sentenza di rinvio dalla Suprema Corte – Art. 384, comma 2, cod.proc.civ. – Obbligo di applicabilità anche al processo tributario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Pellegrini)*

*Sentenza n. 59 del 25 maggio 2010*

Il principio sancito dall'art. 384 comma 2, cod.proc.civ., obbliga il giudice del rinvio, ivi anche quello tributario, al rispetto del principio di diritto e comunque a quanto stabilito dal giudice di legittimità.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

**Ricorso per revocazione notificato solo alla parte ricorrente e non alle altre parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e senza la specifica indicazione del motivo di revocazione – Inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)*

*Sentenza n. 41 del 19 luglio 2010*

E' inammissibile il ricorso per revocazione che, ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, non contiene gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, stesso decreto, e non sia stato notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

**Appello – Notifica – Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)*

*Sentenza n. 98 del 03 settembre 2010*

La notifica del gravame si perfeziona – ex art. 149 cod. proc. civ. – per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario, mentre per il destinatario si perfeziona al momento in cui costui abbia legale conoscenza dell'atto.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

**Appello – Difformità tra l'atto spedito e quello depositato – Esigenza di difformità sostanziale per la declaratoria di inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Fogli)*  
*Sentenza n. 105 del 03 settembre 2010*

Non può essere dichiarato inammissibile l'appello ove si registri una difformità solo formale tra quello ricevuto dall'appellato e quello depositato, rilevando, ai ridetti fini, solo una difformità sostanziale.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Giudizio di riassunzione da parte della sola Amministrazione – Criteri applicativi in caso di definitività dell'accertamento.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*  
*Sentenza n. 147 del 01 ottobre 2010*

Ove la sola Amministrazione abbia provveduto alla riassunzione su rinvio della S.C., deve dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse in presenza di definitività dell'accertamento tributario posto che la pretesa tributaria vive in virtù dell'atto impositivo in cui è stata formalizzata e l'estinzione del processo travolge le sentenze di merito, ma non l'atto amministrativo che non è atto processuale bensì oggetto della impugnazione.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Motivi – Reiterazione delle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo – Possono essere intese come motivi specifici di impugnazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)*  
*Sentenza n. 102 del 18 ottobre 2010*

La reiterazione dei motivi e delle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo possono essere intese come motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado, rimanendo al giudice del devolutum la valutazione se le argomentazioni del ricorrente siano o meno idonee ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Intempestività dell'appello – Sanatoria ove costituita la controparte che eccepisca la tardività – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)*  
*Sentenza n. 172 del 26 ottobre 2010*

La decadenza della impugnazione decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza è espressione di un principio generale posto che il termine è preordinato ad assicurare certezza e stabilità delle situazioni giuridiche talché il correlato vizio non è sanato dalla controparte che in limine eccepisce la tardività tenuto conto della previsione normativa prevista in specifico per il processo tributario dagli artt. 53 e 22, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

### **Contenzioso - Impugnazioni**

#### **Appello erariale – Sottoscrizione del funzionario preposto – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Vallini, Est. Mattani)*  
*Sentenza n. 114 del 22 novembre 2010*

Non esiste illegittimità dell'appello sottoscritto da parte del funzionario preposto ove abilitato in via generale dal Direttore dell'Ufficio, a meno che non venga comprovata la non appartenenza del funzionario firmatario del gravame all'Ufficio appellante.



### **Contenzioso - Impugnazioni**

**Istanza di revoca di sentenza ex art. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e 395, n. 4, cod. proc. civ. – Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)  
Sentenza n. 92 del 22 novembre 2010*

Non è suscettiva di revoca ex art. 64, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e 395, n. 4, cod. proc. civ. la decisione che non sia effetto di diversità dal vero della situazione di fatto, ma solo censura alle tesi non accolte di modo che è, in tal caso, esperibile il solo ricorso per Cassazione.

### **Contenzioso - Istruzione probatoria**

**Dichiarazioni rese da terzi – Ammesse nel processo tributario per ambedue le parti con valore indiziario.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Magnesa)  
Sentenza n. 15 del 15 febbraio 2010*

Fermo il divieto di ammissione nel processo tributario della prova testimoniale posto dall'art. 7, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, possono trovare ingresso nello stesso processo le dichiarazioni, a carico del contribuente, rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria, con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei, da soli, a costituire il fondamento della decisione. Con lo stesso valore probatorio il contribuente può introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (S.C., Sezione V, Sent. 29.7.2005, n. 16033 e Sent. 16.5.2007, n. 11221).

### **Contenzioso - Istruzione probatoria**

**Eccezione di notifica della cartella a persona non conosciuta - Dichiarazione del contribuente di mancata ricezione dell'atto – Necessità di querela di falso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)  
Sentenza n. 70 del 21 giugno 2010*

Non è sufficiente la dichiarazione con la quale il contribuente dichiara di non avere ricevuto un atto impositivo, notificato a mezzo del servizio postale, quando l'avviso di ricevuta reca una firma, seppure illeggibile, e non è indicata l'identità della persona l'ha apposta. Infatti il contribuente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, con querela di falso, che la persona occupatasi del ritiro non era in alcuna delle relazioni previste dall'art. 145 cod. proc. civ. e che la presenza al momento della notifica della persona che ritirava l'atto, sottoscrivendone il ritiro, era del tutto occasionale (nello stesso senso la S.C. con la sentenza 27.04.2010, n. 9962).

### **Contenzioso - Istruzione probatoria**

**Rilevanza probatoria di perizia giurata depositata in atti - Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Meocci)  
Sentenza n. 110 del 08 settembre 2010*

La perizia giurata in atti, pur non costituendo documento idoneo a costituire il fondamento della decisione, non potrà essere disconosciuto quale supporto di fatti già documentati.

### **Contenzioso – Parti**

**Giudizio di primo grado contro accertamento nei confronti di un socio di società di persone - Giudizio riguardante inscindibilmente sia la società che tutti i soci - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bellè)*  
*Sentenza n. 6 del 12 gennaio 2010*

Il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento notificato ad un contribuente in quanto socio di una società di persone sottoposta anch'essa ad accertamento, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, cosicché questi soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Infatti la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. Pertanto il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (fatta salva, ovviamente, la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e' affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio (Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza 4.6.2008, n. 14815), con conseguente obbligo di rimessione ai primi giudici ai sensi dell'art. 59, lett. b), d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

### **Contenzioso – Parti**

#### **Nota per spese di giudizio costruita su un valore "indeterminabile" della pratica - Illegittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Calvori)*  
*Sentenza n. 18 del 14 gennaio 2010*

Non e' legittima una nota per le spese di giudizio costruita su un valore "indeterminabile" in quanto produce importi più elevati del dovuto. Per la nota spese, infatti, deve essere fatto riferimento al valore della lite e, come dispone l'art. 12, comma 5, del d.P.R. 31.12.1992, n. 546, "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato".

### **Contenzioso – Parti**

#### **Avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci - Autonomi ricorsi - Litisconsorzio necessario ed originario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Pistoia, Sez. 2 (Pres. Est. Padovani)*  
*Sentenza n. 54 del 16 febbraio 2010*

L'art. 40 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, dispone l'unitarietà dell'accertamento in rettifica del reddito delle società e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Pertanto la S.C., a Sezioni Unite, con la sentenza 04.06.2008, n. 14815, considerata l'unitarietà dell'atto di accertamento ed il fatto che l'attività di accertamento non può essere disgiunta da quella relativa ai soci, ravvisa, nell'eventuale contenzioso tributario una precisa fattispecie di litisconsorzio necessario ed originario riferibile all'art. 14 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e rilevabile d'ufficio. Con la stessa sentenza la Suprema Corte detta le regole alle quali il giudice dovrà attenersi quando ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario ed originario, stabilendo che se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso dinanzi alla stessa Commissione, il giudice deve disporre la riunione, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito.

### **Contenzioso - Parti**

#### **Nullità della sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio tributario necessario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)  
Sentenza n. 56 del 23 luglio 2010*

Quando una controversia riguarda più soggetti partecipi di uno stesso rapporto inscindibile (nel caso di specie i soci di una società di persone) tutti devono partecipare allo stesso processo e, trattandosi di litisconsorzio tributario necessario, eventualmente, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. La mancata partecipazione al contraddittorio di tutti i litisconsorti determina una violazione del contraddittorio e, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dell'art. 331, cod. proc. civ., deve essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e deve essere rimessa alla Commissione provinciale la causa - art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - se viene riconosciuto che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato.

### **Contenzioso - Parti**

#### **Litisconsorzio necessario tra società e soci – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)  
Sentenza n. 147 del 24 settembre 2010*

Ragioni di opportunità processuale, oltre all'esigenza di evitare il formarsi di giudicati contrastanti, consigliano l'adozione di un'unica decisione nei confronti di più parti le quali, dunque, debbono agire od essere convenute nello stesso processo. Quindi, allo scopo di evitare conflitto decisionale tra l'accertamento relativo ai redditi conseguiti dalla società e quello dei redditi da partecipazione dei soci in proporzione delle quote possedute, dovrà aversi litisconsorzio necessario.

### **Contenzioso - Parti**

#### **Chiamata in causa dei soci di società di persone – Litisconsorzio necessario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Benedetti, Est. Drigani)  
Sentenza n. 95 del 24 novembre 2010*

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, se l'oggetto del processo tributario riguarda inscindibilmente più soggetti (società di persone ed i soci, come nel caso di specie), tutti devono essere parte nello stesso processo. Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da tutti i soggetti (società di persone e soci) deve essere integrato il contraddittorio con la chiamata in causa anche dei soggetti che non avevano fatto ricorso. La violazione dell'integrazione del contraddittorio che rende nullo il processo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed in questo caso, ai sensi dell'art. 59 dello stesso d.lgs. 31.12.1992, n. 546, la causa va rimessa al primo giudice.

### **Contenzioso - Parti**

#### **Cartella esattoriale – Escussione del socio accomandatario destinatario della pretesa a ruolo – Legittimità - Difetto di legittimazione attiva al ricorso dell'ultimo legale rappresentante della cessata società – Disamina preventiva sulla legittimazione ad agire - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)  
Sentenza n. 101 del 16 dicembre 2010*

I requisiti della legittimazione ad agire vanno esaminati e valutati con anteriorità logica e giuridica rispetto alla disamina delle pregiudiziali e del merito di modo che, anche prima di valutare la pregiudiziale della tempestività del ricorso, va osservato che ove le cartelle esattoriali (qui per omesso versamento di tassa sulle concessioni governative) siano state notificate alla società in accomandita semplice in persona del suo socio accomandatario e

legale rappresentante è costui, e non altri, che ha legittimazione a ricorrere avverso il ruolo considerato che è lui medesimo che ha la titolarità a provocare una decisione di merito indipendentemente dagli esiti della stessa.

### **Contenzioso - Parti**

**Litisconsorzio necessario nel caso di accertamento nei confronti di una società di persone e dei soci e relativo contenzioso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Monaco)*

*Sentenza n. 146 del 29 dicembre 2010*

Non può essere trattato separatamente il ricorso, contro l'avviso di accertamento sul reddito di una società di persone, proposto dalla stessa società e da un socio ed il ricorso proposto da altri soci, sussistendo in questo caso un litisconsorzio necessario che richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, salva la possibilità di riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 29 dello stesso d.lgs. 31.12.1992, n. 546. (vedi: S.C., SS.UU., sentenze n. 14815 e n. 14816 del 04.06.2008).

### **Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi**

**Sentenza penale emessa ex art. 444 cod.proc.pen. - Rilevanza di prova nel giudizio tributario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Drago, Est. Paggetti)*

*Sentenza n. 52 del 29 marzo 2010*

La sentenza penale emessa a seguito patteggiamento previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. costituisce importante elemento di prova anche nel giudizio tributario implicando il riconoscimento del fatto reato e quindi la non infondatezza dei motivi posti a base della pretesa erariale.

### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Ricorso contro il provvedimento di rifiuto all'istanza di autotutela – Inammissibilità – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Est. Dazzi)*

*Sentenza n. 14 del 01 febbraio 2010*

E' inammissibile il ricorso contro il provvedimento che respinge l'istanza di rettifica di un accertamento in autotutela.

### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Attestazione di conformità del gravame - Rilevanza ai fini della ammissibilità - Art. 22, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Mangano, Est. Di Rollo)*

*Sentenza n. 18 del 01 febbraio 2010*

Non ha luogo, ai fini della sua inammissibilità, la mancata attestazione di conformità del gravame prevista dall'art. 22, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, essendo unicamente rilevante la effettiva difformità tra il documento depositato e il documento notificato.

### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Art. 19, d.lgs. 31/12/1992, n.546 - Diniego di sgravio in autotutela - Provvedimento non impugnabile - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Spaziani, Est. Ricci)*

*Sentenza n. 35 del 19 marzo 2010*

Considerare proponibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego di richiesta di sgravio reso dall'Ufficio in regime di autotutela e' impostazione contraria alla previsione di cui all'art. 19, d.lgs. 31/12/1992, n.546, ed ogni sua possibile estensione interpretativa, fra l'altro ponendo problemi di coordinamento processuale con l'art. 21, d.lgs. citato, poiché consentirebbe al contribuente che non si e' attivato all'impugnazione di poter usufruire della richiesta di sgravio all'Ufficio al solo scopo di prorogare i termini di gravame in modo fittizio.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Fermo amministrativo – d.l. 04.07.2006, n. 223 - Esigenza di indicazione negli atti dei termini per l'impugnativa – Art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Sussiste – Atto amministrativo impugnabile – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Dinisi, Est. Bertozzi)*

*Sentenza n. 13 del 28 aprile 2010*

Dal d.l. 04.07.2006, n. 223, che ha indicato la competenza delle Commissioni Tributarie a decidere su questioni di fermo amministrativo, necessariamente discende come in tutti gli atti debba essere indicato il termine per l'impugnativa, dovendosi peraltro considerare tali atti non come mere comunicazioni, ma veri e propri atti amministrativi e come tali impugnabili ex art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Potere del giudice a quo in materia di regolamento – Censura in sede di gravame – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)*

*Sentenza n. 38 del 14 maggio 2010*

Il potere di disapplicare un regolamento da parte del giudice a quo non può essere oggetto di gravame essendo tale potere demandato esclusivamente a quel giudice quanto alla decisione di disattendere una norma regolamentare ovvero di una legge nazionale se in contrasto con i principi armonizzatori di una disposizione comunitaria.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Integrazione del contraddittorio – Mancata osservanza del termine assegnato – Inammissibilità del ricorso e del gravame – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone)*

*Sentenza n. 65 del 28 maggio 2010*

Ove in prime cure sia stata ordinata la integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia tempestivamente provveduto con susseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, la stessa declaratoria di inammissibilità va reiterata in sede di gravame in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio è termine di natura perentoria.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Autentica di firma del ricorrente da parte di persona diversa da soggetto investito da procura ad lites – Art. 18, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Inammissibilità del ricorso – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Viciani)*

*Sentenza n. 74 del 11 giugno 2010*

Una autentica di firma del contribuente ricorrente da parte di soggetto diverso da quello fornito di procura ad lites, premesso che l'effettivo e processualmente legittimo certificatore assolve ad una funzione pubblicistica, viola l'art. 18, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e non può che equivalere ad omessa autentica e tale omissione integra, presupponendolo, il mancato conferimento di modo che la sottoscrizione del ricorso da parte di soggetto non incaricato non può che portare ad inammissibilità del ricorso stesso.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Ricorso contro cartella di pagamento proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa - Eccezione di prescrizione del credito erariale - - Inammissibilità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Capurso, Est. Pichi)  
Sentenza n. 86 del 30 giugno 2010*

L'eccezione di prescrizione del credito erariale esposto nella cartella di pagamento, non può essere dichiarata inammissibile, in quanto il contribuente ha diritto di eccepire la prescrizione del titolo in qualsiasi momento.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Annullamento in autotutela dell'avviso controverso - Art. 10, legge 27.07.2000, n. 212 - Diniego - Impugnabilità - Sussiste - Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. D'Amelio)  
Sentenza n. 143 del 10 settembre 2010*

E' ammessa l'impugnazione del provvedimento di diniego di autotutela, anche nei riguardi di atti divenuti definitivi, solo se la contestazione abbia ad oggetto la legittimità del rifiuto e non la fondatezza della pretesa tributaria posto che, diversamente, si consentirebbe una indebita sostituzione ed una ingerenza del giudice nella attività amministrativa.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Società e soci - Soci costituiti in giudizio - Integrazione del contraddittorio - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)  
Sentenza n. 154 del 18 ottobre 2010*

Non si pone un problema di integrazione del contraddittorio con i soci di società di persone ove essi siano presenti in giudizio e quindi loro opponibile la sentenza emananda.

#### **Contenzioso - Ricorso e introduzione**

**Costituzione tardiva del resistente - Conseguenze.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 107 del 25 ottobre 2010*

La costituzione in giudizio del resistente, ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso o dell'atto di appello. Tuttavia, poiché il sopra citato articolo 23 non prevede espressamente sanzioni per la costituzione oltre il suddetto termine, la eventuale tardività della costituzione della parte resistente non ne comporta l'inammissibilità, ma incontra il limite di preclusioni processuali.

#### **Contenzioso - Trattazione e decisione**

**Art. 24, d.lgs. 31.12.1992, n.546 - Integrazione motivi ricorso in memoria aggiuntiva - Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)*  
*Sentenza n. 20 del 22 marzo 2010*

Deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile la integrazione dei motivi di ricorso in memoria aggiuntiva considerato che l'art. 24, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 prevede la possibilità di integrazione dei motivi di ricorso solo nel caso in cui essa si sia resa necessaria dal deposito di documenti prima non conosciuti.

#### **Contenzioso - Trattazione e decisione**

**Sentenza di primo grado emessa senza la partecipazione all'udienza di una parte già costituita, ma alla quale non era stata comunicata la data e l'ora dell'udienza pubblica – Irregolarità nella costituzione del contraddittorio – Sussiste – Rimessione della causa al primo giudice.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)*  
*Sentenza n. 49 del 06 maggio 2010*

La mancata partecipazione alla pubblica udienza di una parte che già si era costituita in giudizio, ma alla quale non era stata comunicata la data e l'ora in cui si sarebbe tenuta l'udienza pubblica stessa, essendo stato irregolarmente costituito il contraddittorio, ha determinato l'annullamento della sentenza emessa in seguito alla pubblica udienza e la rimessione della causa al primo giudice.

#### **Contenzioso - Trattazione e decisione**

**Ricorso accolto per motivo diverso da quello assunto in sede di ricorso - Vizio di ultrapetizione – Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone)*  
*Sentenza n. 62 del 28 maggio 2010*

Il vizio di ultrapetizione di una sentenza concerne la statuizione del giudice ovvero l'aver costui adottato una decisione che non corrisponde alla domanda formulata e non il motivo per il quale il giudicante accoglie o respinge la domanda medesima.

#### **Contenzioso - Trattazione e decisione**

**Istanza di trattazione in pubblica udienza – Omessa notifica – Sentenza – Nullità – Sussiste – Rinvio alla C.T.P. ex art. 59, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)*  
*Sentenza n. 112 del 15 novembre 2010*

Deve ritenersi nulla la sentenza emessa in presenza di omessa notifica alla controparte dell'avviso di trattazione in pubblica udienza (qui, all'Ufficio) di modo che, attesa la violazione di cui all'art. 59, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il contenzioso va rimesso alla competenza della C.T.P.

## RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

### VOCE

Agenzie fiscali – Direzioni regionali e uffici locali
Agenzie fiscali e AAMS – Direzioni centrali
Anagrafe tributaria
Analisi fiscali
Attivazione uffici
Autotutela
Centri di assistenza fiscale
Codice fiscale
Competenze e poteri uffici
Consulenza giuridica
Domicilio fiscale
Garanzia e diritti del contribuente
Informatizzazione
Informazioni ai contribuenti
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Mancato o irregolare funzionamento uffici
MEF
Prescrizione e decadenza dei diritti
Rappresentanza ed assistenza davanti agli uffici
Scambio di informazioni tra l'Anagrafe Tributaria e altri enti
Segreto d'ufficio
Soppressione uffici
Trasparenza e semplificazione
Tutela delle persone e dei dati personali



**Rapporti con l'AF - Garanzia e diritti del contribuente**

**Efficacia temporale delle leggi tributarie – Presupposti – Art. 3, legge 27.07.2000, n. 212.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Mangano, Est. Lilla)*

*Sentenza n. 113 del 07 giugno 2010*

L'art. 3, legge 27.07.2000, n. 212, deve essere interpretato ed applicato alla luce di quanto affermato dall'art. 1 della stessa legge posto che le disposizioni in questione, in quanto costitutive dei principi generali dell'ordinamento tributario, possono essere solo espressamente derogate o modificate, ancora considerato, in coerenza coi principi dettati dalla S.C., come la auto-qualificazione di tali disposizioni come principi generali dell'ordinamento tributario trovi puntuale rispondenza nella effettiva natura delle disposizioni stesse quale desunta dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme della legislazione e dell'ordinamento tributario nonché dei relativi rapporti.

# DOGANE

## VOCE

Ambito di applicazione
Ammissione temporanea
Armi, materiali di armamento e prodotti ad alta tecnologia
Cabotaggio e circolazione
Circolazione bagagli
Classificazione doganale delle merci
Controlli doganali finalizzati
Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Deposito doganale
Dichiarazione in dogana – Procedura normale – Visita della merce
Diritto di ricorso
Disciplina valutaria
Esportazione delle merci
Franchigie, agevolazioni conseguenti all'applicazione di trattati, accordi e convenzioni internazionali, altre agevolazioni
Immissione in libera pratica
Impugnazione e revisione dell'accertamento
Informazioni sulla normativa doganale e informazioni tariffarie vincolanti
Introduzione delle merci nel territorio doganale
Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari
Lotta alle frodi e ai traffici illeciti
Misure a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie
Misure ed imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici
Misure relative alla protezione del patrimonio artistico, ambientale, della fauna e della flora
Mutua assistenza amministrativa
Obbligazione doganale, diritti doganali, contabilità doganale
Organizzazione delle dogane
Origine delle merci
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Procedure semplificate
Provviste e dotazioni di bordo
Rappresentanza in dogana
Regime comune delle importazioni e delle esportazioni-
Sanzioni economiche
Regimi doganali economici
Reintroduzione di merci
Restituzione all'esportazioni ed alla produzione dei prodotti agricoli
Restituzioni o abbuoni all'esportazione di prodotti diversi da quelli agricoli

Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci
Rimborso e sgravio dei dazi
Risorse proprie
Scritture doganali
Servizi informatici
Spedizione di merci da una dogana all'altra – Transito
Tariffa doganale
Territorio doganale – Convenzioni ed accordi con altri Stati
Titoli d'importazione e di esportazione relativi ai prodotti agricoli – Tassi di conversione agricoli
Transito comunitario, transito comune e regimi doganali di trasporto internazionale
Trasformazione sotto controllo doganale
Uscita delle merci dal territorio doganale
Valore in dogana delle merci
Vigilanza, controlli e poteri degli organi doganali
Violazioni e controversie doganali
Zone franche, depositi franchi, territori extradoganali e depositi speciali

### **Dogane - Dichiarazione in dogana**

#### **Irregolarità nella dichiarazione - Solidarietà fiscale tra spedizioniere e doganalista – Diversità di funzioni – Esigenza di onere della prova da parte dell’Ufficio – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)  
Sentenza n. 77 del 04 ottobre 2010*

Considerato che lo spedizioniere ed il doganalista sono figure tra loro diverse e diverse sono le funzioni cui assolvono, in caso di irregolarità nella dichiarazione doganale non può assumersi una loro responsabilità solidale nei confronti dell’Erario a meno che questo non provi la reciproca consapevolezza della irregolarità della dichiarazione.

### **Dogane - Dichiarazione in dogana**

#### **Dichiarazione doganale errata – Responsabilità del doganalista dichiarante per conto dell’importatore, per i minori diritti doganali versati – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Lensi)  
Sentenza n. 186 del 19 novembre 2010*

L’art. 201, comma 3, del Codice Doganale Comunitario, dispone che debitore dell’obbligazione doganale sia il dichiarante in solido con la persona per conto della quale sia stata presentata la dichiarazione stessa, ma viene anche chiarito che “quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati .... che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerati debitori”. Pertanto, non è sufficiente avere fatto la dichiarazione doganale per essere responsabili della mancata riscossione dei diritti doganali e delle imposte evase essendo, la responsabilità del dichiarante, collegata alla consapevolezza che i dati da lui dichiarati erano errati.

# **TERRITORIO**

Catasto

# CATASTO

## VOCE

Accertamenti tecnici
Accertamento e liquidazione
Agevolazioni ed esenzioni
Commissioni censuarie
Condono edilizio
Contenzioso
Convenzioni
Decentramento
Denuncia di variazioni: catasto terreni
Denuncia di variazioni: catasto urbano
Dichiarazione di nuova costruzione
Disposizioni generali
Domande di voltura
Estimi catastali e classamento: catasto terreni
Estimi catastali e classamento: catasto urbano
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali
Fabbricati rurali
Intestazione dei beni
Libri fondiari
Mappe catastali
Particella catastale
Pubblicazione degli atti
Punti fiduciari
Reddito agrario e dominicale
Rendita catastale
Rilevamento catastale
Rimborsi
Servizi informatici
Territori montani
Tipo di frazionamento
Tipo mappale
Tipo particellare
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni
Visure e certificazioni

### **Catasto - Estimati catastali e classamento - catasto urbano**

#### **Classamento di immobile sulla base di indicazioni o provvedimenti di carattere generale - Legittimità - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 28 del 25 gennaio 2010*

Il classamento e la determinazione della rendita catastale non possono essere assoggettate a indicazioni o provvedimenti di carattere generale. Dette operazioni richiedono, infatti, una definizione mirata e specifica dell'immobile oggetto di indagine ed il riferimento ad una valutazione che tenga conto di eventuali mutate condizioni e comunque dello stato dell'edificio.

### **Catasto - Estimati catastali e classamento - catasto urbano**

#### **Rettifica effettuata oltre il termine di 12 mesi dalla denuncia di rendita catastale proposta con metodo DOCFA – Decadenza – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Baldini)  
Sentenza n. 67 del 31 agosto 2010*

La rendita catastale diviene definitiva se entro 12 mesi dalla presentazione della denuncia della nuova rendita, correttamente determinata con il metodo DOCFA, l'Agazia del Territorio non ha effettuato la rettifica della rendita stessa.

### **Catasto - Estimati catastali e classamento - disposizioni generali**

#### **Classamento – Attribuzione di categoria fiscalmente più favorevole – Onere della prova a carico del richiedente – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Lenzi)  
Sentenza n. 161 del 14 ottobre 2010*

L'attribuzione di categoria fiscalmente più favorevole è subordinata all'esistenza di condizioni che, secondo i principi generali, debbono essere comprovate ad onere del richiedente il classamento nella ridetta categoria.

### **Catasto - Rilevamento catastale**

#### **Attribuzione in quota esclusiva di un'area a comune con altre unità immobiliari e, quindi, priva di disponibilità diretta – Legittimità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Beneforti, Est. Betti)  
Sentenza n. 196 del 18 novembre 2010*

Un'area esterna ad un fabbricato, a comune con altre unità immobiliari di diversi proprietari, è priva di disponibilità diretta e, di conseguenza, non è trasferibile autonomamente in quanto utilizzata anche da altre unità immobiliari. Pertanto detta area non è censibile in quanto non produttrice di reddito proprio, stante l'indisponibilità della stessa.